



UNIVERSITÀ  
DI PAVIA

**Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali  
Corso di Laurea magistrale in Economia e  
Legislazione d'Impresa**

---

**LE SOCIETÀ DI COMODO:  
DISCIPLINA, EVOLUZIONE  
NORMATIVA E  
PROSPETTIVE FUTURE**

**Relatore:**

**Chiar.mo Prof. Primo Ceppellini**

**Tesi di Laurea  
di Laura Grassi**

**Matr. n. 542452**

**Anno Accademico 2025-2026**



## Indice

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>CAPITOLO 1.....</b>	<b>6</b>
<b>DEFINIZIONE DELLE SOCIETÀ DI COMODO.....</b>	<b>6</b>
<b>1.Origine e contesto storico-normativo.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 Nozione giuridica e fiscale di società di comodo.....</b>	<b>8</b>
<b>1.2 Finalità delle società di comodo.....</b>	<b>12</b>
<b>1.3 Differenze tra società operative e società di comodo.....</b>	<b>18</b>
<b>1.4 Utilizzo distorto: evasione ed elusione fiscale.....</b>	<b>21</b>
<b>1.5 Evoluzione dell'approccio dell'Amministrazione Finanziaria.....</b>	<b>23</b>
<b>CAPITOLO 2.....</b>	<b>26</b>
<b>LA DISCIPLINA VIGENTE DELLE SOCIETÀ DI COMODO.....</b>	<b>26</b>
<b>2. Quadro normativo attuale (art. 30 L. 724/1994 e successive modifiche)...</b>	<b>26</b>
<b>2.1 I test di operatività e redditività.....</b>	<b>28</b>
<b>2.2 Le conseguenze dell'inoperatività.....</b>	<b>31</b>
<b>2.3 Cause di disapplicazione e interpello disapplicativo.....</b>	<b>34</b>
<b>2.4 Le principali criticità della normativa vigente.....</b>	<b>37</b>
<b>CAPITOLO 3.....</b>	<b>40</b>
<b>LA RIFORMA E LE SUE IMPLICAZIONI.....</b>	<b>40</b>
<b>3. Obiettivi generali della riforma fiscale.....</b>	<b>40</b>
<b>3.1 Principi ispiratori in tema di società di comodo.....</b>	<b>42</b>
<b>3.2 Proposte di semplificazione e razionalizzazione normativa.....</b>	<b>44</b>
<b>3.3 Superamento del meccanismo automatico di inoperatività.....</b>	<b>45</b>
<b>3.4 Implicazioni per professionisti e imprese.....</b>	<b>47</b>

<b>CAPITOLO 4.....</b>	<b>50</b>
<b>LE MODIFICHE RECENTI E IMPATTI ATTUALI.....</b>	<b>50</b>
<b>4. Novità introdotte dalla legge delega e dai primi decreti attuativi.....</b>	<b>50</b>
<b>4.1 Anticipazioni normative: interpretazioni e circolari.....</b>	<b>56</b>
<b>4.2 Impatti sulle prassi operative delle imprese.....</b>	<b>58</b>
<b>4.3 Prime reazioni da parte del mondo professionale.....</b>	<b>62</b>
<b>4.4 Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate nella fase transitoria.....</b>	<b>64</b>
<b>CAPITOLO 5.....</b>	<b>67</b>
<b>PROSPETTIVE FUTURE: OSTACOLI E OPPORTUNITÀ.....</b>	<b>67</b>
<b>5. I possibili scenari evolutivi.....</b>	<b>67</b>
<b>5.1 Le criticità ancora aperte.....</b>	<b>70</b>
<b>5.2 Rischi di disallineamento tra obiettivi e risultati.....</b>	<b>71</b>
<b>5.3 Opportunità per una riforma strutturale della fiscalità d’impresa.....</b>	<b>73</b>
<b>5.4 Il bilanciamento tra contrasto all’evasione e libertà di iniziativa economica.....</b>	<b>74</b>
<b>CONCLUSIONI.....</b>	<b>75</b>
<b>BIBLIOGRAFIA.....</b>	<b>77</b>

## INTRODUZIONE

Il tema che si andrà a trattare nell'elaborato riguarda il sistema tributario contemporaneo, caratterizzato da una crescente complessità normativa e da una continua evoluzione delle strategie di pianificazione fiscale. L'obiettivo primario che si pone tale struttura è quello di contrastare fenomeni di evasione ed elusione fiscale.

La disciplina delle società di comodo contribuisce in maniera rilevante ad individuare ed eliminare le forme di utilizzo distorte dello strumento societario.

Il fenomeno delle società non operative trae origine dalla prassi, diffusasi soprattutto tra gli anni Ottanta e Novanta, di istituire entità societarie che venivano utilizzate maggiormente come meri contenitori patrimoniali, per riuscire ad ottenere vantaggi fiscali non dovuti. Nonostante questa categoria di società rispettasse da un punto di vista formale gli obblighi civilistici e fiscali, non svolgeva una vera e propria attività economica e generava uno squilibrio rilevante tra ricchezza posseduta e reddito effettivamente dichiarato.

Di fronte alla difficoltà di individuare tali fenomeni attraverso strumenti tradizionali di accertamento, basati su analisi caso per caso e su valutazioni di natura soggettiva, il legislatore è intervenuto introducendo un sistema fondato su presunzioni legali di non operatività. Nello specifico, è stato promosso il meccanismo per cui se una società non raggiunge determinati livelli minimi di ricavi in rapporto al patrimonio posseduto, essa può essere classificata come di comodo e, di conseguenza, le verrà attribuito un reddito minimo presunto ai fini fiscali.

Da un modello di accertamento ex post, in cui l'intento elusivo doveva essere ricostruito, si passa a un sistema ex ante caratterizzato dall'individuazione preventiva di comportamenti fiscalmente sospetti da parte dei contribuenti.

La disciplina delle società di comodo consente di semplificare l'attività amministrativa e di garantire maggiore uniformità applicativa.

L'obiettivo della presente tesi è quello di analizzare in modo approfondito tale disciplina, esaminandone l'evoluzione normativa, le finalità, i meccanismi applicativi e le principali criticità emerse nel tempo.

Nel seguente elaborato viene definita la disciplina relativa alle società di comodo ponendo attenzione all'inquadramento storico-normativo, alla nozione giuridica e fiscale ed inoltre, alle finalità perseguite dal legislatore.

Successivamente viene approfondita la disciplina vigente, in particolar modo vengono analizzati i test di operatività e redditività, le conseguenze fiscali dell'inoperatività e gli strumenti di disapplicazione. Vengono inoltre evidenziate le principali criticità applicative, analizzando la rigidità dei parametri utilizzati e le difficoltà probatorie riconducibili al contribuente.

Di seguito vengono esaminate le prospettive di riforma del sistema tributario, ponendo attenzione agli obiettivi della recente riforma fiscale e i principi ispiratori in materia di società di comodo. Da tale analisi emerge un reale tentativo di superare l'automatismo del meccanismo presuntivo, avviandosi a modelli più adeguati alla realtà economica attuale.

Inoltre, vengono valutate le modifiche più recenti e i primi effetti delle innovazioni normative, con riferimento sia alle prassi operative delle imprese sia alle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria.

Infine, l'attenzione viene posta sulle criticità ancora aperte e le possibili opportunità per una riforma strutturale della fiscalità d'impresa.

Nel presente lavoro si propone di offrire una riflessione complessiva su un istituto che solleva importanti questioni in termini di equità, proporzionalità e adeguatezza rispetto alla complessità del sistema economico attuale. Tramite tale elaborato si vuole effettuare una valutazione circa l'adeguatezza della disciplina nel rispondere alle necessità che caratterizzano il sistema tributario attuale, o se sia necessario effettuare una modifica più ampia delle politiche fiscali future.

## CAPITOLO 1

### DEFINIZIONE DELLE SOCIETÀ DI COMODO

#### 1. Origine e contesto storico-normativo

La disciplina sulle società di comodo nasce come risposta a un fenomeno ricorrente nella pratica fiscale: l'utilizzo di società formalmente costituite per ottenere vantaggi fiscali, senza svolgere una reale attività economica.

A partire dagli anni '70 e '80, l'Amministrazione finanziaria italiana aveva riconosciuto che molte società non producevano un reddito significativo, ma comunque risultavano costituite formalmente e registrate presso il Registro delle Imprese. Il problema principale era riuscire ad individuare questa tipologia di società, poiché l'accertamento caso per caso sarebbe risultato complesso ed oneroso, necessitando di indagini specifiche riguardanti il reale svolgimento dell'attività economica e l'intento elusivo dei contribuenti.

La disciplina delle società di comodo in Italia ha trovato una prima codificazione organica nella normativa fiscale della metà degli anni Novanta, che ha introdotto criteri oggettivi per l'individuazione delle società prive di effettiva operatività. Per la prima volta erano stati definiti criteri chiari per identificare le società non operative, riservando ad esse una tassazione minima presunta calcolata sui beni posseduti dalla società stessa. Si trattava di un passo importante, poiché per la prima volta la legge era riuscita a dare una definizione oggettiva delle società di comodo.

Successivamente, la disciplina è stata oggetto di progressivi interventi di integrazione e revisione, volti a rafforzarne l'efficacia applicativa. Il legislatore ha ampliato le presunzioni di non operatività, estendendo i criteri di individuazione delle società di comodo anche a fattispecie più articolate, nonché aggiornato i parametri relativi al reddito minimo presunto.

Parallelamente, sono state ridefinite le modalità attraverso cui il contribuente può

dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa, con l'obiettivo di adeguare la normativa all'evoluzione del contesto economico e ai più sofisticati schemi di elusione ed evasione fiscale (Fregni, Sartori, Turchi, Tesauro, 2020).

Queste modifiche legislative hanno permesso di dare una definizione di non operatività oggettiva, chiara e misurabile, riducendo il più possibile il margine di discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria.

Prima di questi interventi, per l'accertamento dell'elusione era indispensabile effettuare indagini approfondite sul comportamento del contribuente, sull'intento e sulla reale attività economica. Tramite le presunzioni e i parametri oggettivi, la legge conferisce la possibilità di adottare la disciplina in maniera automatica alle società di comodo che manifestano segnali di inattività, consentendo al contribuente la possibilità di fornire prove concrete per dimostrare la propria operatività (Ferranti, 2013).

Da tutto ciò possiamo dedurre come l'evoluzione normativa mostri una tendenza del legislatore a rendere oggettiva e strutturale la valutazione della non operatività. Possiamo inoltre affermare che nel tempo si è sviluppata una disciplina basata su tre principi chiave:

- la tipizzazione di comportamenti fiscalmente sospetti;
- l'applicazione di presunzioni oggettive e misurabili;
- la possibilità di superare la presunzione solo con prove documentate.

Questa impostazione permette di comprendere come la normativa fiscale possa intervenire ex ante per prevenire episodi di elusione, fornendo contemporaneamente equità e certezza del sistema tributario (Fregni, Sartori, Turchi, Tesauro, 2020).

## **1.1 Nozione giuridica e fiscale di società di comodo**

Le società di comodo rappresentano una categoria particolare di società individuata dal legislatore per contrastare un fenomeno di natura elusiva: quello delle società create per detenere beni e ottenere vantaggi fiscali, e quindi non per svolgere una reale attività economica.

La normativa stabilisce che: “... le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando determinate percentuali al valore dei beni posseduti...”<sup>1</sup>.

La disposizione indica quindi che se i ricavi dichiarati risultano inferiori alla soglia calcolata in base al valore del patrimonio aziendale, la società è considerata non operativa e per questo motivo soggetta a una tassazione calcolata su un reddito minimo presunto (Fregni, Sartori, Turchi, Tesauero, 2020).

Inoltre, il legislatore spiega infatti che: “... ai fini dell’imposta sul reddito per le società e per gli enti non operativi (...) si presume che il reddito del periodo d’imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali: lo 0,75% per i titoli e le partecipazioni, il 3% per gli immobili, il 12% per le altre immobilizzazioni...”<sup>2</sup>.

In sostanza, la norma presuppone che il solo possesso di determinati beni generi un reddito minimo. Se tale reddito non viene dichiarato, l’Amministrazione finanziaria può considerare la società come società di comodo e, di conseguenza,

---

1 Legge, 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

2 Legge, 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

determinarne l'imponibile sulla base delle percentuali fissate.

Questa impostazione si basa su una presunzione legale ed applica una logica di natura antielusiva: non permette di utilizzare le società come un contenitore giuridico con l'unico obiettivo di intestare beni e ridurre il carico fiscale, senza svolgere una reale attività di tipo imprenditoriale (Ferranti, 2013).

Tale principio è stato definito come una vera "*tipizzazione legislativa dell'elusione*", espressione che fa comprendere come il legislatore abbia scelto di identificare in maniera preventiva un comportamento elusivo, imponendo in maniera articolata gli effetti fiscali. La legge ha quindi identificato un'ipotesi di elusione tipica, stabilendo che l'utilizzo di una società sostanzialmente inattiva, ma formalmente operativa, genera un segnale qualificante di elusione. Per tale ragione l'Amministrazione finanziaria non ha l'onere di dover dimostrare il comportamento elusivo del contribuente e, inoltre, la valutazione della non operatività diventa oggettiva e automatica, poiché si basa su parametri misurabili come ricavi, beni, rendimenti minimi e non su elementi soggettivi come potrebbero essere le strategie fiscali o le intenzioni.

La norma relativa alle società di comodo può essere considerata come uno dei primi esempi di un approccio di tipo preventivo e strutturale nel diritto tributario: il legislatore interviene ex ante identificando una categoria di atteggiamenti fiscalmente sospetti ed imponendo ad essi una disciplina uniforme, senza quindi procedere ex post attraverso accertamenti individuali. Il concetto di elusione viene trasformato in una regola automaticamente applicabile, nel rispetto di parametri normativamente fissati.

In questo modo viene rispettato il principio di equità, per il quale tutte le società, con il medesimo patrimonio, contribuiscono al prelievo fiscale in maniera proporzionale rispetto alla loro capacità economica.

Le società di comodo non sono sanzionate perché accusate di evasione, ma poiché non provano di essere operative, ovvero non esprimono in maniera corretta la

propria capacità contributiva. La tipizzazione legislativa dell'elusione trasforma il comportamento sospetto in regola: il legislatore fissa una presunzione, e spetta al contribuente dimostrare di non far parte del modello elusivo preventivamente definito (Fregni, Sartori, Turchi, Tesauro, 2020).

A differenza della clausola generale di abuso del diritto che necessita di esaminare caso per caso, tramite la valutazione dell'intento e l'effetto economico che deriva dalle operazioni, la disciplina relativa alle società di comodo si basa su un meccanismo oggettivo e presuntivo, secondo il quale non sono richiesti accertamenti di natura soggettiva.<sup>3</sup>

La Corte di cassazione ha confermato questa impostazione, definendo la disciplina delle società di comodo una *“norma antielusiva speciale e autosufficiente”*, applicabile indipendentemente dalla prova dell'intento abusivo.<sup>4</sup>

In seguito, è stato esteso ulteriormente il campo di applicazione della norma, introducendo la *“presunzione di non operatività per perdite sistematiche”*, la quale stabilisce che nel momento in cui una società dichiara perdite per tre esercizi consecutivi, o redditi troppo bassi, è automaticamente ritenuta di comodo salvo prova contraria (Fregni, Sartori, Turchi, Tesauro, 2020). Questo implica che quando il legislatore intercetta un segnale di inattività di natura economica, applica in maniera automatica dei provvedimenti di tipo fiscale.

La presunzione di non operatività può essere vinta soltanto attraverso la dimostrazione di situazioni oggettive, specifiche e indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, che rendano impossibile o estremamente difficoltoso il conseguimento dei ricavi presunti (Lupi, 2009).

La Corte stabilisce una netta distinzione tra cause soggettive e oggettive di inattività, in cui solo le seconde sono in grado di giustificare la mancanza di operatività. Questo significa che non è esaustivo, per esempio, utilizzare scelte di

---

<sup>3</sup> Legge, 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis, Statuto dei diritti del contribuente

<sup>4</sup> Corte di cassazione, Sez. Trib., sent. n. 21358 del 9 ottobre 2015

tipo gestionale, o difficoltà commerciali ordinarie o strategie aziendali improntate alla prudenza; è indispensabile che sussistano fattori esterni inderogabili che hanno reso impossibile il raggiungimento di livelli minimi di redditività stabiliti dalla legge.

Inoltre, la Corte costituzionale ha previsto che tali fattori devono essere debitamente provati e documentati; questo implica che la prova deve obbligatoriamente presentare un contenuto concreto e verificabile: servono elementi oggettivi, come per esempio perizie, contratti, documentazione contabile che certifichino la reale impossibilità di utilizzare i beni o produrre reddito (Ferranti, 2013).

L'onere probatorio è quindi a carico del contribuente, nel rispetto del principio secondo il quale chi non vuole sottostare a una presunzione legale deve presentare una prova completa e convincente.

## 1.2 Finalità delle società di comodo

La tipizzazione legislativa dell'elusione è paragonabile a un meccanismo avanzato di prevenzione del comportamento abusivo: il legislatore individua un modello tipico di condotta considerato fiscalmente sospetto e lo sottopone a un regime impositivo più severo, permettendo però al contribuente di dimostrare il contrario, ovvero lasciando a questo la possibilità di dimostrare l'esistenza di circostanze oggettive che giustificano l'assenza di operatività (Nussi, 2010).

La Corte di cassazione ha confermato diverse volte questa impostazione, definendo la disciplina delle società di comodo una norma "autosufficiente" e quindi, applicabile indipendentemente dalla prova dell'intento elusivo del contribuente; essa rappresenta una forma anticipata e strutturale di contrasto all'elusione.<sup>5</sup>

Diversi autori però ritengono che l'ampiezza delle presunzioni possa, in alcuni casi, andare a colpire anche quelle società che sono effettivamente operative ma che presentano redditi bassi causati da condizioni di mercato sfavorevoli. Tuttavia, il sistema della prova contraria, genera una sorta di bilanciamento che consente di dimostrare situazioni oggettive che impediscono il conseguimento di ricavi congrui (Nussi, 2010).

L'art. 53 della Costituzione stabilisce che: "*Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva*". Questo principio definisce che ciascun soggetto in ragione della propria capacità economica, che si manifesta attraverso redditi, consumi, patrimonio e disponibilità finanziarie, deve partecipare alle spese pubbliche. Il problema sussiste nel momento in cui una società che detiene beni di grande valore economico come immobili, partecipazioni, titoli finanziari, beni strumentali, dichiara redditi irrisori o nulli. Nello specifico, per esempio, una società immobiliare invece di concedere in

---

<sup>5</sup> Corte di cassazione, Sez. Trib., sent. n. 21358 del 9 ottobre 2015

locazione un immobile, potrebbe farlo utilizzare ai soci come beneficio personale. Il legislatore per evitare questo tipo di disallineamento tra “*ricchezza reale*” e “*ricchezza fiscalmente imponibile*”, ha introdotto criteri oggettivi che permettono di attribuire un reddito minimo presunto ai beni posseduti dalle società. Questo implica che, nel caso in cui una società non produce ricavi effettivi, il legislatore presume comunque un reddito minimo che verrà conseguentemente sottoposto a tassazione. Pertanto, nessuna società con un patrimonio ingente ha la possibilità di sottrarsi al prelievo fiscale dichiarando ricavi irrisonanti o inattività; questo meccanismo svolge una funzione di riequilibrio.

La disciplina si impegna anche nel favorire la trasparenza del patrimonio e delle attività svolte dai contribuenti attraverso strutture societarie. Negli anni '80 e '90 si erano diffuse le “*società cassaforte*”, ovvero società che non erano state costituite per svolgere effettivamente attività imprenditoriale, ma piuttosto per nascondere la titolarità di beni di lusso o per separare in maniera artificiosa il patrimonio personale dei soci da quello societario.

L'Amministrazione finanziaria era impossibilitata nel riconoscere la reale disponibilità dei beni, il loro uso effettivo, i beneficiari ultimi del vantaggio economico derivante dalla detenzione di tali beni. Il legislatore si vede quindi costretto ad intervenire applicando un forte disincentivo economico, ovvero rendendo molto costoso dal punto di vista fiscale detenere un bene di valore all'interno di una società inattiva. In questo modo per il contribuente diventa più conveniente riportare nella propria sfera personale i beni destinati a uso privato, dismettere quelli non produttivi o procedere alla chiusura delle società prive di reale attività (Fregni, Sartori, Turchi, Tesauero, 2020).

Negli ultimi decenni il legislatore ha introdotto diversi strumenti per limitare l'uso delle strutture societarie con lo scopo di nascondere ricchezza: l'anagrafe dei rapporti finanziari, l'obbligo di comunicare le partecipazioni societarie, il rafforzamento delle norme antiriciclaggio e gli adempimenti di tracciabilità dei

pagamenti.

Possiamo dunque affermare che la disciplina sulle società di comodo si inserisce all'interno di un più ampio percorso normativo volto a ridurre l'opacità patrimoniale e a rendere più trasparente la reale disponibilità dei beni da parte dei contribuenti (Ferranti, 2013).

Un'altra finalità di grande rilievo perseguita dal legislatore riguarda la razionalizzazione del tessuto economico-produttivo italiano. In Italia, ormai da decenni, sono numerose le società inattive, semi-inattive o con attività minima, circostanza che contribuisce a determinare un quadro statistico distorto e una scarsa leggibilità economica del sistema produttivo.

La disciplina relativa alle società di comodo porta a un naturale processo di deflusso delle società improduttive dal Registro delle Imprese, poiché risulta sconveniente mantenere in vita dal punto di vista economico una società inattiva. Ciò consente di ottenere una realtà economica maggiormente trasparente.

L'introduzione delle presunzioni di non operatività ha semplificato l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Prima della disciplina sulle società di comodo, l'accertamento dell'inoperatività consisteva in un processo oneroso, complesso e spesso inefficace, perché richiedeva ingenti risorse umane e tempi lunghissimi:

- analisi del ciclo attivo e passivo,
- esame dei movimenti finanziari,
- verifica dell'utilizzo effettivo dei beni,
- valutazioni sulla volontà elusiva del contribuente.

Il legislatore sposta il fulcro dell'accertamento da una valutazione soggettiva dell'intento elusivo a una valutazione oggettiva, basata sui valori patrimoniali e sui ricavi dichiarati. In questo modo vengono ridotte le controversie interpretative e il contenzioso, permettendo così all'Amministrazione finanziaria di occuparsi di altri casi più problematici.

Questa finalità può essere ritenuta come una delle più importanti in assoluto, poiché in questo modo la disciplina introduce un modello di accertamento standardizzato che rende la norma applicabile in modo uniforme, evitando oscillazioni interpretative e garantendo maggiore certezza del diritto (Fregni, Sartori, Turchi, Tesauro, 2020).

Un ulteriore obiettivo che il legislatore si pone è quello di “rieducare” l’utilizzo dello strumento societario alla sua funzione naturale: la società non è un veicolo astratto a disposizione del privato cittadino, ma piuttosto un soggetto tramite il quale è possibile esercitare attività economiche, organizzare fattori produttivi e generare valore.

Tramite il regime fiscale delle società di comodo si vuole promuovere un comportamento economico razionale che incentivi:

- la chiusura o trasformazione delle società inattive,
- il ritorno dei beni nella sfera del socio se destinati a uso personale,
- la riduzione della frammentazione artificiosa dei patrimoni.

La norma riesce a influenzare il comportamento dei contribuenti tramite la sanzione economica e creando un contesto normativo che rende sconvenienti le strategie elusive.

La disciplina permette di garantire una neutralità fiscale, poiché senza di essa i contribuenti che detengono quegli strumenti tecnici e giuridici per creare società fittizie, potrebbero beneficiare di vantaggi fiscali ai quali non potrebbero accedere i contribuenti ordinari. Il regime delle società di comodo impedisce che:

- due soggetti con identica capacità economica vengano tassati in modo diverso,
- il contribuente che usa una società-schermo paghi meno tasse dell’imprenditore onesto,
- il sistema fiscale favorisca comportamenti elusivi.

Si tratta quindi di una finalità di equità orizzontale: contribuenti con pari ricchezza

devono contribuire in modo simile al finanziamento della collettività.

Prima dell'introduzione della disciplina sulle società di comodo, molte società che non esercitavano una reale attività tendevano ad accumulare perdite negli anni, generate da costi fittizi o da mancati ricavi dovuti all'inattività deliberata. Tali perdite non avevano una funzione meramente contabile, ma potevano essere successivamente utilizzate in maniera strumentale. In particolare, esse consentivano di compensare redditi imponibili conseguiti in esercizi successivi da una società improvvisamente riattivata, di ridurre il reddito complessivo in caso di regime fiscale consolidato mediante la compensazione con gli utili di altre società del gruppo, nonché di costituire l'oggetto di operazioni speculative di cessione di società valorizzate unicamente per l'ammontare delle perdite fiscali pregresse.

Il legislatore prevede che, se la società è considerata di comodo non può né utilizzare le perdite pregresse né compensarle nei periodi d'imposta in cui non supera il test di operatività, ovvero quel meccanismo che consente di verificare se una società è realmente operativa.

Questo intervento normativo è essenziale per la tutela del gettito erariale: la gestione artificiosa delle perdite fiscali costituisce uno dei fenomeni elusivi più difficili da individuare.

La normativa italiana tramite questa impostazione si è avvicinata ai sistemi europei più evoluti di contrasto all'elusione, i quali si impegnano a promuovere prevenzione, trasparenza e neutralità fiscale. Attraverso la definizione di presunzioni rigide ma superabili, il legislatore impedisce ai contribuenti di abusare dello strumento societario con l'obiettivo di ottenere indebiti vantaggi fiscali e inoltre, ammette deroghe a favore delle società che provano, tramite elementi concreti e verificabili, di essere state realmente operative o di essere state ostacolate da eventi oggettivi.

La disciplina delle società di comodo svolge un ruolo cruciale nel sistema tributario moderno: rappresenta un equilibrio tra esigenze fiscali, tutela del gettito

e garanzie del contribuente. La sua evoluzione futura dipenderà dalla capacità del legislatore di adeguarla ai cambiamenti economici e alle nuove forme di pianificazione fiscale, impegnandosi però a mantenere i principi di equità, trasparenza e capacità contributiva (Fregni, Sartori, Turchi, Tesauro, 2020).

### **1.3 Differenze tra società operative e società di comodo**

La distinzione tra società operative e società di comodo nasce interamente sul piano tributario e non civilistico. L'ordinamento civile non conosce la categoria delle società non operative, e la distinzione assume rilevanza solo a fini fiscali.

La qualifica di non operativa non modifica la natura civilistica dell'ente, ma rappresenta una presunzione antielusiva connessa alla capacità di produrre reddito in misura coerente con il patrimonio aziendale.

Il legislatore stabilisce che una società è considerata operativa nel momento in cui raggiunge un ammontare di ricavi ritenuto congruo in rapporto al valore del patrimonio. In caso contrario, viene qualificata come di comodo: i ricavi risultano inferiori ai ricavi minimi presunti calcolati utilizzando specifici coefficienti applicati agli asset societari<sup>6</sup>. Si tratta di una distinzione di tipo quantitativa tra ricavi effettivi e ricavi attesi a seconda della struttura patrimoniale.

La società operativa è dunque quella che impiega i propri beni, materiali e immateriali, nella produzione di reddito, coerentemente con la finalità economica tipica del modello societario.

L'operatività può essere definita come la capacità della società di generare un flusso economico proporzionato ai mezzi produttivi di cui dispone, indipendentemente dalla dimensione dell'attività o dal settore in cui opera.

Una società operativa può essere considerata come un organismo economico dotato di un ciclo produttivo o commerciale effettivo, caratterizzato da processi di approvvigionamento, trasformazione o erogazione di servizi, e da rapporti continuativi con il mercato (Tosi, 2008).

Le società di comodo registrano livelli di ricavi anomali rispetto al patrimonio che detengono, mostrando un utilizzo dei beni più vicino alla detenzione patrimoniale piuttosto che all'esercizio d'impresa.

---

<sup>6</sup> Legge, 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Diverse società qualificate come non operative detengono immobili a corrispettivi nettamente inferiori ai valori di mercato, ciò comporta mancata valorizzazione economica del patrimonio immobiliare. Tutto ciò risulta essere incompatibile con una gestione imprenditoriale orientata al profitto, poiché un'impresa realmente operativa ha come obiettivo la massimizzazione dei ricavi generati dai propri asset immobiliari.

Inoltre, molte società di comodo detengono quote societarie in altre imprese senza che tali partecipazioni generino dividendi o plusvalenze, né svolgano un ruolo strategico nella gestione aziendale. La dottrina spiega come la detenzione di partecipazioni non produttive rifletta una funzione essenzialmente patrimoniale dell'ente, anziché un impiego dinamico degli investimenti tipico dell'attività d'impresa (Nussi, 2010). Una delle caratteristiche di tali società è proprio quella di congelare gli investimenti finanziari, trasformandoli in strumenti di gestione patrimoniale.

In un'impresa operativa, le disponibilità liquide sono comunemente utilizzate per finanziare investimenti, operazioni commerciali, scorte, sviluppo e innovazione; al contrario, nelle società di comodo non è presente alcuna movimentazione della liquidità; questa solitamente svolge una funzione di “*cassaforte*” del socio (Tosi, 2008).

In sostanza gli immobili improduttivi, le partecipazioni inattive e la liquidità inutilizzata sono elementi che possono essere ricondotti a un comportamento gestionale non imprenditoriale: il patrimonio è impiegato per essere conservato o tramesso e quindi non per generare valore economico.

Possiamo dunque affermare che la società di comodo si caratterizza per la neutralità economica del suo patrimonio, non essendo orientata né alla produzione né allo scambio, ma unicamente alla detenzione di beni a vantaggio dei soci.

La distinzione tra società operativa e società di comodo non è puramente numerica o tributaria, ma riflette un diverso approccio economico-gestionale: la prima

impiega attivamente beni e risorse per la creazione di valore, la seconda li conserva passivamente senza un'effettiva prospettiva imprenditoriale (Nussi, 2010).

La classificazione di una società come operativa o non operativa ha conseguenze fiscali significative: la prima calcola il proprio reddito e le proprie imposte seguendo le regole ordinarie previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, ovvero basandosi sui ricavi effettivamente conseguiti e sui costi realmente sostenuti; la seconda è obbligata ad applicare il reddito minimo presunto, ovvero un reddito calcolato in base ai beni posseduti. Anche se la società ha incassato poco o nulla, anche se è in perdita o inattiva per motivi oggettivi, il Fisco presume comunque un reddito minimo che deve essere tassato<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Legge, 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

#### **1.4 Utilizzo distorto: evasione ed elusione fiscale**

Verso la fine del Novecento si erano sviluppate società formalmente esistenti ma prive di un effettivo circuito produttivo, costituite principalmente per detenere beni di rilevante valore e improduttivi o utilizzati esclusivamente a scopo personale. Questo fenomeno ha rappresentato una delle forme più diffuse di elusione strutturale, poiché nascondeva sotto l'apparenza societaria finalità estranee all'attività d'impresa (Tosi 2008).

Una strategia diffusa consisteva nella creazione di perdite fiscali fittizie o nell'accumulo di perdite derivanti dall'assenza volontaria di ricavi, con il successivo utilizzo di tali perdite per abbassare il reddito imponibile in futuri periodi di imposta o all'interno di gruppi societari.

Un ulteriore profilo di utilizzo distorto riguarda le società immobiliari prive di reale attività economica: molte di queste entità venivano costituite per permettere ai soci di utilizzare, come se fossero beni personali, immobili di elevato valore economico, ma che risultavano formalmente di proprietà della società. In questo modo le società dichiaravano canoni irrisori o nulli, nonostante possedessero un patrimonio significativo, e questo permetteva di presentare una capacità contributiva molto più bassa rispetto a quella reale.

Poiché le società adempivano in maniera formale agli obblighi dichiarativi, non si realizzava un'evasione diretta del tributo bensì una forma di elusione fondata sull'occultamento del patrimonio e sulla mancata emersione della ricchezza effettivamente goduta dai soci. L'Amministrazione finanziaria aveva difficoltà ad attribuire queste disponibilità in capo ai soci e di conseguenza a tassarla correttamente. Questa era una delle strategie elusivo-patrimoniali più diffuse negli anni Ottanta e Novanta.

In altri casi la società veniva mantenuta in vita al solo scopo di poter beneficiare di regimi tributari più favorevoli rispetto a quelli applicabili alle persone fisiche: beni o partecipazioni venivano trasferiti all'interno di entità societarie per ottenere

vantaggi fiscali, senza alcuna esigenza economica reale. Si tratta di una forma di elusione riconducibile ad arbitraggio normativo, dove la scelta della forma giuridica dipendeva esclusivamente dalla volontà di ridurre il prelievo impositivo (Nussi, 2010).

Il legislatore ha introdotto la disciplina delle società di comodo proprio per non consentire questo tipo di utilizzo inadeguato dello strumento societario. La presunzione di reddito minimo promuove una tassazione coerente con il patrimonio posseduto e permette di smascherare gli enti societari utilizzati come mezzo per aggirare l'imposizione.

L'utilizzo distorto delle società mette in luce come il confine tra evasione ed elusione fiscale possa risultare sottile, soprattutto nello specifico caso in cui il contribuente ha come obiettivo quello di diminuire il carico impositivo senza violare direttamente norme tributarie ma sfruttando lacune normative o asimmetrie del sistema.

La disciplina delle società di comodo rappresenta la risposta legislativa a questo fenomeno, trasformando un atteggiamento difficilmente accertabile in un indice legale di anomalia economica, soggetto a un regime impositivo specifico e più severo.

## **1.5 Evoluzione dell'approccio dell'Amministrazione Finanziaria**

Nel corso degli ultimi decenni l'approccio dell'Amministrazione finanziaria nei confronti delle società di comodo ha subito un'evoluzione significativa: inizialmente gli interventi ispettivi si basavano principalmente sull'esame di ogni singolo caso, con verifiche specifiche e non su presunzioni oggettive uguali per tutti.

Questo metodo è stato successivamente sostituito da un sistema strutturato basato su presunzioni legali e meccanismi di accertamento automatizzati. Tale trasformazione riflette l'esigenza di disporre di strumenti normativi e procedurali idonei a contrastare modelli elusivi ricorrenti, riducendo contestualmente l'area di discrezionalità dell'Amministrazione finanziaria.

Prima del 1994, l'Amministrazione finanziaria non aveva a disposizione criteri normativi oggettivi per individuare le società non operative: ogni singola società veniva analizzata nel dettaglio, ricostruendo le attività che svolgeva, come funzionava, il comportamento del contribuente. Un controllo di questo tipo risultava troppo lento, complicato e molto incerto, poiché ogni verifica richiedeva un'attività istruttoria ampia e articolata che difficilmente consentiva di raggiungere un quadro probatorio solido. Inoltre, ogni accertamento poteva essere contestato facilmente, proprio perché non esistevano regole oggettive. Il Fisco non disponeva degli strumenti idonei per riuscire fronteggiare i fenomeni elusivi (Ferranti, 2013). L'introduzione della disciplina di comodo segna il passaggio da un sistema di accertamento basato sulla ricostruzione soggettiva del comportamento del contribuente a un modello fondato su presunzioni legali relative.<sup>8</sup> L'approccio muta radicalmente: è il contribuente ad avere l'onere di provare che sussistano le condizioni oggettive per giustificare l'assenza di operatività.

Avviene il passaggio da un accertamento "ex post", basato sulla ricostruzione

---

<sup>8</sup> Legge, 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

dell'attività economica, a un sistema “ex ante” che identifica automaticamente determinate situazioni come fiscalmente sospette. Le presunzioni legali hanno quindi permesso di ridurre la discrezionalità e uniformare i criteri applicativi su tutto il territorio nazionale (Nussi, 2010).

Nel corso degli anni gli strumenti interpretativi sono stati ulteriormente perfezionati per rendere coerente e uniformemente applicabile la disciplina: il Fisco si è impegnato nel definire in maniera puntuale il modo in cui i ricavi minimi presunti devono essere calcolati, quali circostanze oggettive possono giustificare la mancanza di operatività e in quali situazioni è possibile applicare o disapplicare la disciplina.

La Corte di cassazione ha qualificato la natura antielusiva della disciplina come norma “speciale e autosufficiente”, applicabile indipendentemente dalla dimostrazione di finalità abusive. Questo comporta che l'onere probatorio strutturato e documentale spetti al contribuente<sup>9</sup>.

Negli ultimi anni l'Amministrazione finanziaria ha ulteriormente evoluto il proprio approccio grazie all'uso di strumenti informatici e banche dati digitali.

Prima i controlli si basavano su documenti cartacei e verifiche manuali, risultando più lenti. Oggi invece il Fisco può accedere immediatamente a una grande quantità di informazioni derivanti da anagrafe tributaria, anagrafe dei rapporti finanziari, catasto e registri immobiliari.

Tutto ciò ha permesso di esaminare con più precisione la coerenza tra patrimonio, attività economica e redditività dichiarata.

I sistemi informatici di analisi automatica consentono di individuare più rapidamente le società potenzialmente non operative, promuovendo controlli più mirati e diminuendo i margini di elusione. In questo modo eventuali incongruenze emergono più facilmente e di conseguenza, risulta anche più difficile utilizzare una

---

<sup>9</sup> Corte di cassazione, sezione tributaria, 9 ottobre 2015, n. 21358

società per nascondere ricchezza o ridurre il carico fiscale (Ferranti, 2013).

La trasformazione complessiva dell'approccio dell'Amministrazione finanziaria mette in luce come la disciplina delle società di comodo rappresenti un modello normativo di prevenzione dell'elusione, con l'obiettivo di impedire a monte l'utilizzo improprio delle società (Fregni, Sartori, Turchi, Tesauro, 2020).

## CAPITOLO 2

### LA DISCIPLINA VIGENTE DELLE SOCIETÀ DI COMODO

#### 2. Quadro normativo attuale (art. 30 L. 724/1994 e successive modifiche)

La disciplina delle società non operative, attualmente contenuta nell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, nel corso del tempo ha subito numerosi interventi legislativi, con l'obiettivo di migliorare l'individuazione delle società di comodo. Un primo adeguamento è avvenuto tramite la legge finanziaria del 2007, che ha ridotto alcune soglie ed esteso l'ambito applicativo della norma: ha modificato i coefficienti utilizzati per il calcolo dei ricavi minimi presunti e di conseguenza, il reddito imponibile. Nello specifico, per evitare che questo meccanismo andasse a colpire in maniera eccessiva fattispecie considerate fisiologiche o comunque non connotate da elusione, sono state abbassate queste percentuali. Inoltre, è stato esteso l'ambito applicativo, rafforzando e ampliando le conseguenze collegate alla qualifica di non operatività. Questo intervento mirava anche a chiarire quando e come una società può chiedere di non applicare la disciplina: la presunzione di non operatività può essere superata se l'impresa dimostra che sussistono circostanze oggettive che impediscono il raggiungimento di ricavi minimi.<sup>10</sup>

Successivamente, il legislatore ha ulteriormente rafforzato la disciplina delle società di comodo introducendo una nuova presunzione di carattere antielusivo, fondata non solo sull'insufficienza dei ricavi rispetto al patrimonio, bensì sulla persistente mancanza di redditività fiscale. In particolare, è stata prevista la categoria delle cosiddette "*società in perdita sistematica*": società che si presentano come formalmente operative e che però detengono risultati fiscali negativi o estremamente bassi per un arco temporale significativo. Nello specifico, il legislatore ha stabilito che una società può essere considerata in perdita sistematica

---

<sup>10</sup> Legge, 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

quando dichiara per cinque periodi d'imposta consecutivi una perdita fiscale, oppure quando, nell'arco di cinque anni, per quattro esercizi dichiara perdite e nel restante esercizio un reddito positivo ma inferiore al reddito minimo presunto previsto dalla disciplina delle società di comodo.<sup>11</sup>

Tuttavia, con il passare del tempo, questa presunzione si è rivelata eccessivamente rigida, poiché andava a colpire indistintamente anche imprese realmente operative. Per tali ragioni, il legislatore, tramite la riforma del 2022, ha abrogato questa disciplina concentrandosi esclusivamente sul profilo dell'inoperatività: ad oggi una società può essere qualificata come di comodo solo se non supera il test di operatività.<sup>12</sup>

Da ultimo, nell'ambito della riforma fiscale avviata nel 2023, è stata dimezzata una buona parte delle percentuali previste per il calcolo dei ricavi e dei redditi presunti, aumentando così la soglia minima di attività economica necessaria per non essere qualificata come società di comodo. Inoltre, il legislatore ha modificato le procedure di interpello disapplicativo con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti previsti per il contribuente e di limitare gli effetti distorsivi della disciplina vigente.<sup>13</sup> Ciò nonostante, l'impianto di fondo della normativa è rimasto invariato: la società che non raggiunge determinati livelli minimi di operatività è automaticamente considerata non operativa e assoggettata a un regime fiscale più rigido, salvo che dimostri l'esistenza di cause oggettive che giustifichino tale situazione.

---

<sup>11</sup> Decreto-legge, 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

<sup>12</sup> Decreto-legge, 21 giugno 2022, n. 73, Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.

<sup>13</sup> Decreto legislativo, 13 dicembre 2024, n. 192, Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

## 2.1 I test di operatività e redditività

Per individuare le società di comodo, l'ordinamento fiscale dispone di due indicatori presuntivi: il test di operatività e il test di redditività. Il legislatore stabilisce che una società si considera non operativa nel caso in cui generi ricavi inferiori ai ricavi minimi presunti, calcolati applicando coefficienti prestabiliti al valore delle attività patrimoniali possedute. Questa verifica viene effettuata annualmente tramite la compilazione del test di operatività: un apposito prospetto da inserire nella dichiarazione dei redditi dove viene indicato il valore dei beni e i ricavi effettivamente ottenuti dalla società.

Nel calcolo dei ricavi effettivi la legge considera, oltre ai ricavi di vendita, anche gli incrementi di rimanenze e gli altri proventi ordinari dell'esercizio. La valutazione viene effettuata su base triennale: si prende la media aritmetica dei ricavi dell'esercizio e dei due precedenti, e la si confronta ai ricavi minimi presunti determinati sul patrimonio dell'esercizio corrente. Se la media dei ricavi dichiarati risulta inferiore al ricavo minimo così calcolato, la società è presunta di comodo per quell'anno. Viceversa, se i ricavi effettivi medi raggiungono o superano la soglia minima, la società supera il test ed è considerata operativa.

Le percentuali da applicare alle varie poste patrimoniali per ottenere i ricavi presunti sono stabilite dalla legge e sono state oggetto di revisione nel 2024.

Attualmente i coefficienti sono i seguenti:

- 1% del valore di partecipazioni, titoli e crediti finanziari;
- 3% del valore degli immobili;
- 2,5% per gli immobili classificati in categoria catastale A/10, ovvero uffici e studi privati;

- 2% per gli immobili a destinazione abitativa acquistati o rivalutati nell'esercizio o nei due precedenti;
- 0,5% per gli immobili situati in piccoli comuni, ovvero quelli in cui vivono meno di mille abitanti;
- 6% del valore delle navi ad uso commerciale;
- 15% per le altre immobilizzazioni (materiali e immateriali).<sup>14</sup>

È importante sottolineare che si tratta di una presunzione iuris tantum, ovvero che la società ha la possibilità di fornire prova contraria dimostrando l'esistenza di circostanze oggettive che le hanno impedito di conseguire i ricavi minimi (Fregni, Sartori, Turchi, Tesauro, 2020).

Oltre al test basato sui ricavi, la disciplina prevede il test di redditività, che ha come obiettivo quello di garantire una tassazione minima delle società non operative. Più precisamente consiste nella determinazione di un reddito imponibile minimo presunto, calcolato sul valore degli asset societari.

Qualora una società risulti non operativa per mancato superamento del test ricavi, il suo reddito imponibile ai fini delle imposte dirette non può essere dichiarato al di sotto di una certa soglia, anch'essa fissata applicando specifiche percentuali al valore di beni e immobilizzazioni. Le percentuali per il reddito minimo sono tendenzialmente inferiori rispetto a quelle dei ricavi. In particolare, il reddito presunto non può essere inferiore alla somma dei seguenti importi:

- 0,75% del valore di partecipazioni, titoli e crediti (non immobilizzati e non esenti da participation exemption);

---

<sup>14</sup> Legge 23, dicembre 1994, n. 724, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

- 2,38% del valore degli immobili;
- 2% degli immobili appartenenti alla categoria catastale A/10;
- 1,50% degli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell'ultimo triennio;
- 0,45% degli immobili in comuni con un numero di abitanti inferiore a 1000;
- 4,75% delle navi commerciali;
- 12% delle altre immobilizzazioni.<sup>15</sup>

Su questa base imponibile minima la società è tenuta a calcolare e versare le imposte, indipendentemente dal risultato economico effettivo. Nel caso in cui il reddito reale dovesse risultare maggiore di quello minimo presunto, il valore tassato sarebbe quello superiore. Si può affermare che le società di comodo sono soggette ad una “minimum tax patrimoniale”: l'imponibile fiscale viene calcolato in misura forfetaria sui beni posseduti più che sull'effettivo utile di esercizio (Falsitta, 2025).

Inoltre, è importante precisare che il test di operatività non si applica nei primi esercizi di vita di una società. Più precisamente, poiché il calcolo presuntivo richiede il confronto su un triennio, la Cassazione ha chiarito che “per tutto il primo triennio di vita non può applicarsi la disciplina delle società di comodo”, escludendo dal computo il primo e i successivi due periodi d'imposta di una nuova società. Questo non toglie all'Amministrazione finanziaria la possibilità di verificare eventuali situazioni elusive che si presentano nei primi anni di attività. In tal caso l'onere della prova resta a carico dell'Ufficio, non potendo operare la

---

<sup>15</sup> Legge, 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

presunzione automatica di legge. Al di fuori di questa esenzione iniziale, il test si applica invece ogni anno in cui ricorrano le condizioni (Tesauro, 2022).

## **2.2 Le conseguenze dell'inoperatività**

Per le società di comodo sono previste una serie di conseguenze fiscali particolarmente penalizzanti, che hanno l'obiettivo di andare a neutralizzare i possibili vantaggi di cui il soggetto potrebbe beneficiare dal proprio inattivismo commerciale.

La società, indipendentemente dall'utile o dalla perdita risultanti dal bilancio d'esercizio, deve dichiarare un reddito minimo imponibile determinato secondo criteri presuntivi fissati dal legislatore. Inoltre, nella casistica in cui il risultato civilistico sia modesto o addirittura negativo, la società di comodo deve comunque assoggettare a tassazione un reddito non inferiore al minimo presunto di legge. A tal fine, il modello dichiarativo prevede un apposito meccanismo di adeguamento del reddito imponibile, volto a garantire il rispetto della soglia minima. Questo comporta che le perdite fiscali maturate in esercizi precedenti possano essere utilizzate esclusivamente per compensare l'eventuale quota di reddito eccedente il minimo presunto, ma non possono in alcun caso ridurre l'imponibile al di sotto di tale soglia. In questo modo la disciplina non permette alle società di comodo di annullare il proprio carico fiscale tramite l'utilizzo di perdite pregresse, assicurando sempre un livello minimo di imponibile non sterilizzabile, coerente con la finalità antielusiva dell'istituto (Falsitta, 2025).

Le società di capitali considerate non operative sono tenute ad applicare un'aliquota addizionale del 10,5% sul proprio reddito imponibile. Tale incremento deve essere aggiunto all'aliquota ordinaria IRES pari al 24%, determinando un prelievo effettivo del 34,5% sul reddito della società di comodo. La maggiorazione si applica sia sul reddito minimo presunto, qualora la società dichiari

esclusivamente tale importo, sia sull'eventuale reddito effettivo maggiore, ovvero nel caso in cui la società, pur essendo di comodo, consegua un utile superiore al minimo. Questa disposizione si estende anche alle società di persone partecipate da società di capitali di comodo: in tal caso, il reddito imputato per trasparenza alla società di capitali viene anch'esso colpito dalla maggiorazione del 10,5%, evitando così di eludere l'addizionale tramite interposti soggetti trasparenti. In questa maniera il regime delle società non operative si configura di fatto in un meccanismo sanzionatorio fiscale.<sup>16</sup>

La normativa sulle società di comodo estende il meccanismo del prelievo minimo anche all'IRAP, prevedendo l'applicazione di un valore della produzione netta minimo, analogo al reddito minimo presunto rilevante ai fini IRES. In presenza di una base imponibile IRAP effettiva inferiore a tale soglia, la società non operativa deve comunque determinare l'imposta su importi presuntivi, permettendo così un livello minimo di tassazione. Sebbene tale previsione assuma, nella prassi, una rilevanza più limitata rispetto all'IRES, essa permette di fornire un quadro complessivo della disciplina, rafforzandone la finalità antielusiva.<sup>17</sup>

Le società non operative subiscono restrizioni anche in ambito IVA. In particolare, il legislatore stabilisce che “per le società non operative, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale IVA non è ammessa al rimborso né può essere utilizzata in compensazione”. In sostanza, se una società risulta di comodo, un eventuale credito IVA maturato a fine anno non può essere utilizzato per chiederne il rimborso, né tantomeno per impiegarlo in compensazione. Tali somme possono solo essere riportate a nuovo negli anni successivi in detrazione dall'IVA

---

<sup>16</sup> Decreto-Legge, 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

<sup>17</sup> Decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

a debito. Tuttavia, se la società rimane non operativa per più anni consecutivi, il credito a riporto rischia di decadere definitivamente: la norma prevede infatti che qualora lo status di non operatività abbia una durata superiore a tre periodi d'imposta consecutivi, senza che la società effettui operazioni attive di importo almeno pari ai ricavi presunti, l'eccedenza di credito viene persa.<sup>18</sup>

Oltre al blocco dell'utilizzo o del rimborso del credito IVA, la qualificazione di società non operativa ha storicamente comportato un generale inasprimento del rapporto con l'Amministrazione finanziaria. In particolare, le società di comodo sono state frequentemente inserite dall'Agenzia delle Entrate in liste selettive finalizzate all'intensificazione dei controlli in materia di IVA, soprattutto nei casi in cui risultassero titolari di crediti di importo rilevante. L'obiettivo perseguito dall'Amministrazione era quello di prevenire e contrastare l'utilizzo distorto dello strumento societario ai fini della creazione o della gestione di crediti IVA non giustificati da un'effettiva attività economica.

Inoltre, fino al 2024 le società di comodo avevano l'obbligo di prestare garanzie fideiussorie per poter ottenere il rimborso dell'IVA annuale oltre determinate soglie quantitative. Tale imposizione si applicava anche nei casi in cui la società fosse in grado di dimostrare, successivamente e in maniera oggettiva, la propria operatività. Si trattava di un regime particolarmente penalizzante che in seguito, per tale ragione, è stato abolito dagli ultimi interventi normativi e giurisprudenziali (Tesauro, 2022).

---

<sup>18</sup> Legge 23 dicembre 1994, n. 724, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

### **2.3 Cause di disapplicazione e interpello disapplicativo**

Il legislatore ha previsto una serie di cause di esclusione dalla disciplina in esame, con lo scopo di evitare l'applicazione indiscriminata delle presunzioni in situazioni in cui l'inoperatività della società dipende da circostanze non riconducibili a finalità elusive. La disapplicazione automatica è prevista nel momento in cui si verificano condizioni oggettive per le quali la società, pur presentando ricavi inferiori ai minimi, non viene considerata di comodo ex lege, senza necessità di alcun atto o interpello. Tra le principali ipotesi di esclusione automatica rientrano, ad esempio:

- le società ed enti che si trovano in situazioni liquidatorie o concorsuali;
- le società la cui produzione o fatturato supera l'attivo patrimoniale;
- le società consortili e quelle partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici;
- le holding industriali che detengono partecipazioni in società operative non di comodo per un valore significativo;
- le società immobiliari il cui valore di affitto annuale degli immobili è almeno pari al valore minimo presunto dei ricavi;
- le società agricole tassate su base catastale;
- le società sottoposte a sequestro o confisca giudiziaria;
- le società che hanno subito eventi gravi riconosciuti e che abbiano inciso sull'attività;
- le società che conseguono un livello di affidabilità fiscale elevato dato dagli Indicatori Sintetici di Affidabilità applicabili al settore di appartenenza.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Legge 23 dicembre 1994, n. 724, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

Queste sono alcune delle condizioni che permettono di classificare la società come operativa e di conseguenza non può essere applicata la disciplina relativa alle società di comodo. La ratio comune è evitare che la presunzione colpisca situazioni dove vi sia una reale operatività economica o dove la mancanza di redditività non dipenda dalla volontà dei soci, ma da fattori esterni (Falsitta, 2025).

Esistono diverse tipologie di esclusione:

- temporanee, per esempio le imprese in fase di start-up;
- legate a eventi transitori come calamità naturali o provvedimenti di sequestro e confisca di beni aziendali
- riconducibili a strutture societarie particolari, è il caso, ad esempio, delle holding industriali o delle società consortili.

L'elenco delle cause di esclusione è stato ampliato negli anni proprio per fronteggiare casistiche concrete emerse nella prassi.

Al di fuori delle ipotesi di esclusione automatica, resta comunque salva per il contribuente la possibilità di ottenere la disapplicazione della disciplina qualora ricorrano situazioni oggettive particolari che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi. A tal fine è previsto l'istituto dell'interpello disapplicativo: tramite questa procedura, la società si rivolge all'Agenzia delle Entrate presentando un'istanza motivata con la quale richiede la non applicazione delle disposizioni sulle società di comodo per un periodo d'imposta. Questo specifico interpello consente alla società di fornire una prova contraria e anticipata rispetto al controllo: il contribuente deve presentare i motivi per cui non ha raggiunto i ricavi standard e dimostrare che ciò sia dovuto a cause oggettivamente a lui non imputabili. La presentazione dell'interpello disapplicativo va effettuata 90 giorni prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno per cui

si chiede la disapplicazione. L’Agenzia delle Entrate deve fornire una risposta motivata entro il termine di 90 giorni, prorogabili nel caso in cui questa chieda al contribuente ulteriori integrazioni. In caso di risposta favorevole, la società potrà compilare la dichiarazione come operativa; in caso di diniego, dovrà invece adeguarsi al regime di comodo, a patto che non decida di impugnare la risposta in sede giurisdizionale. Inoltre, è importante specificare che vale la regola del silenzio assenso: se entro i termini l’ufficio non emette parere, la disapplicazione si intende concessa e la società potrà considerarsi esclusa dal regime, salvo poi essere tenuta a esibire la documentazione probatoria in caso di controllo ex post<sup>20</sup>.

A partire dal 2020 è stata concessa alle società la possibilità di indicare direttamente in dichiarazione dei redditi la circostanza che giustifica la disapplicazione, tramite un’apposita dichiarazione sostitutiva, con cui attesta sotto la propria responsabilità il verificarsi della circostanza ostativa. Resta ferma la possibilità per l’ufficio, in sede di controllo successivo, di sindacare la veridicità e la fondatezza di quanto dichiarato ed eventualmente di contestare l’applicazione della disciplina. Questa particolare auto-dichiarazione è un meccanismo di semplificazione introdotto per ridurre il numero di interpelli e accelerare la gestione dei casi più evidenti. In alternativa, infatti, la società conserva sempre la possibilità di presentare istanza di interpello disapplicativo tradizionale, qualora preferisca un pronunciamento espresso dell’Amministrazione finanziaria prima di procedere con la liquidazione delle imposte. Questi strumenti servono a fare in modo che la disciplina colpisca solo i casi in cui c’è davvero un intento elusivo, e non situazioni di difficoltà reale o eventi oggettivi non dipendenti dalla volontà dei soci (Falsitta, 2025).

---

<sup>20</sup> Legge 23 dicembre 1994, n. 724, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

## **2.4 Le principali criticità della normativa vigente**

La disciplina delle società di comodo è stata oggetto di diverse critiche da parte della dottrina e degli operatori. Una prima area di criticità riguarda i profili di costituzionalità e di equità del meccanismo presuntivo: nello specifico, se la tassazione basata su ricavi e redditi figurativi sia compatibile con il principio di capacità contributiva. La presunzione di reddito minimo non può essere applicata in modo rigido e automatico, ma deve essere adeguata in funzione della concreta capacità contributiva del soggetto, nel rispetto del principio sancito dall'art. 53 della Costituzione per il quale "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva".

Questo tipo di orientamento garantisce il rispetto dei principi costituzionali: la presenza di meccanismi in grado di garantire l'adeguamento della presunzione alla realtà concreta del contribuente costituisce un elemento decisivo per escludere il vizio di incostituzionalità della disciplina.

Il prelievo minimo previsto per le società di comodo può essere visto come una forma occulta di imposizione patrimoniale: esso considera come base imponibile grandezze patrimoniali e non reddituali.

Proprio per una tale natura ibrida e atipica si configura, in sostanza, come una forma surrettizia di imposizione patrimoniale, poiché incide sul patrimonio sociale indipendentemente dai redditi effettivamente prodotti. Esso, infatti, prescinde dalla capacità dell'impresa di generare frutti e assume come base imponibile grandezze patrimoniali, anziché reddituali. Proprio questa natura ibrida e atipica della disciplina rischia di andare a contrastare il principio di proporzionalità del prelievo fiscale (Falsitta, 2025).

Inoltre, tramite l'introduzione del test di operatività e del reddito minimo, le imprese devono effettuare uno sforzo considerevole a livello di compliance: calcoli patrimoniali, monitoraggio, predisposizione di interpelli.

Rispettare tutte le procedure per evitare di essere qualificati come “società di comodo” può risultare particolarmente difficile per le imprese, soprattutto per quelle di dimensioni più piccole, che normalmente dispongono di risorse finanziarie limitate e, di conseguenza, accusano maggiormente il peso di questi adempimenti.

La disciplina sulle società di comodo è stata anche criticata per la sua rigidità a livello punitivo: originariamente, la legge prevedeva che il contribuente dovesse necessariamente presentare un interpello preventivo per indicare le ragioni della propria scarsa redditività, altrimenti perdeva automaticamente il diritto di difendersi in giudizio. Tale meccanismo è stato ritenuto sproporzionato dalla dottrina perché un inadempimento puramente formale comportava la limitazione del diritto di difesa, principio fondamentale dell'ordinamento (Tesauro, 2022).

Successivamente, tramite le riforme del 2015-2016 il sistema è stato reso più flessibile: sono stati introdotti strumenti come il silenzio-assenso e l'autodichiarazione, che permettono al contribuente di far valere le proprie ragioni anche senza un interpello formale, con l'obiettivo di trovare un equilibrio tra la necessità di contrastare comportamenti elusivi e la tutela dei diritti dei contribuenti.

La disciplina delle società di comodo si fonda su una presunzione di sospetto legata alla bassa redditività che impone al contribuente di dimostrare l'assenza di finalità elusive. Questo tipo di approccio è criticato da una parte della dottrina, poiché non rispetta il principio secondo il quale debba essere l'Amministrazione finanziaria a dover dimostrare l'esistenza di un'evasione o di maggiori imposte dovute. In

questa prospettiva si fa strada l'idea che la norma possa trattare situazioni di crisi economica o di inefficienza gestionale come se fossero comportamenti fraudolenti.

La normativa italiana esclude alle società non operative la possibilità di avere rimborsi o utilizzare crediti IVA in compensazione, se non in casi eccezionali. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha esaminato questa preclusione, giudicandola incompatibile con la direttiva IVA: una società è considerata soggetto passivo d'imposta nel momento in cui esercita o si propone di esercitare un'attività economica a prescindere dal numero di operazioni realizzate in un determinato arco temporale. Di conseguenza, il non superamento di test quantitativi interni non può tradursi in una decadenza automatica dai diritti fondamentali IVA garantiti dalla direttiva comunitaria, mancando un esaustivo nesso logico tra bassa redditività e abuso di tali diritti. Successivamente, la Corte di cassazione italiana ha promosso la disapplicazione delle penalizzazioni IVA: il diritto al rimborso del credito IVA è quindi concesso anche a favore delle società formalmente non operative, nel caso in cui non vi siano però ulteriori elementi di frode (Falsitta, 2025).

## CAPITOLO 3

### LA RIFORMA FISCALE E LE SUE IMPLICAZIONI

#### 3. Obiettivi generali della riforma fiscale

La riforma fiscale avviata in Italia negli ultimi anni è riconducibile a un processo di revisione del sistema tributario, che si fonda su una legge delega che attribuisce al Governo il compito di adottare una pluralità di decreti legislativi attuativi entro un determinato arco temporale, con la possibilità di attuare successivamente interventi correttivi e integrativi.

Nello specifico, i decreti legislativi devono rispettare i principi costituzionali e l'ordinamento dell'Unione europea e devono essere affiancati da relazioni tecniche e analisi di impatto regolatorio. La legge delega disciplina i passaggi consultivi e parlamentari: eventuali modifiche future dell'istituto devono rispettare sia gli obiettivi interni che i vincoli eurounitari.<sup>21</sup>

Un obiettivo importante che si prefigge questa riforma fiscale riguarda l'imposizione sul reddito delle società; in particolare mira ad attuare criteri direttivi con lo scopo di orientare il sistema verso obiettivi di crescita economica e rafforzamento della capacità produttiva, contemplando la possibilità di ridurre l'aliquota IRES subordinata al reinvestimento degli utili prodotti dall'impresa, anziché alla loro distribuzione ai soci.

Il beneficio fiscale dipende quindi dalla destinazione degli utili a finalità quali investimenti produttivi, incremento dell'occupazione o introduzione di forme stabili di partecipazione dei dipendenti alla vita dell'impresa. Tutto ciò per

---

<sup>21</sup> Legge, 9 agosto 2023, n. 111, Delega al Governo per la riforma fiscale.

promuovere quelle imprese che decidono di reinvestire le proprie risorse nella crescita aziendale (Falsitta, 2025).

La disciplina prevede anche meccanismi in grado di prevenire eventuali utilizzi impropri dell'agevolazione: nel caso in cui si dovessero rilevare componenti positivi non contabilizzati o componenti negativi inesistenti, la normativa può presumere la distribuzione degli utili e di conseguenza eliminare il beneficio fiscale.

La delega per l'IRES è caratterizzata dal perseguimento di un duplice obiettivo: da un lato semplificare e razionalizzare il sistema che attualmente risulta essere caratterizzato da una significativa complessità tecnica. Dall'altro lato preservare un adeguato livello di tutela dell'interesse erariale, mantenendo strumenti efficaci in grado di contrastare fenomeni elusivi.

La riforma fiscale cerca di rendere più realistici i parametri che identificano le società di comodo, in modo da non penalizzare le imprese che svolgono attività economica reale e non hanno intenti elusivi (Tesauro, 2022).

### **3.1 Principi ispiratori in tema di società di comodo**

L'obiettivo principale di questa riforma non risiede in una trasformazione radicale del sistema delle presunzioni previsto dalla disciplina, bensì nel reconsiderarla dal punto di vista della sua funzione originaria: contrastare l'utilizzo meramente patrimoniale e privatistico dello schermo societario, soprattutto nei casi in cui i beni sociali sono utilizzati da parte dei soci e dei familiari senza un corrispettivo congruo o senza corrispettivo (Falsitta, 2025).

Il decreto legislativo di revisione IRPEF-IRES ha modificato i coefficienti che vengono applicati ai beni della società per calcolare il reddito minimo presunto, in attesa di una revisione più ampia della disciplina: il legislatore non si vuole concentrare sulla redditività delle società ma sul mero godimento dei beni sociali, ovvero sull'uso privatistico di quest'ultimi.

In questo modo la disciplina si concentra sulla sua funzione originaria di contrasto all'abuso dello schermo societario, evitando di trasformarsi in una sorta di imposizione minima di tipo patrimoniale applicata anche a realtà economiche genuine.

La modifica dei coefficienti relativi agli immobili e alle partecipazioni prepara il terreno per una revisione più radicale dell'intero sistema, riducendo il divario tra reddito presunto e rendimenti effettivi di mercato.<sup>22</sup>

Un ulteriore elemento di rilevanza sta nel modo in cui l'intervento è stato giustificato nei lavori preparatori e nel dibattito parlamentare. La relazione illustrativa richiama infatti una richiesta formulata in sede parlamentare: ad oggi alcuni coefficienti non rispettano la realtà economica e proprio per tale ragione si

---

<sup>22</sup> Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).

è ritenuto necessario adottare una modifica, ricalcolandoli e valutando anche la possibilità di aggiornarli in maniera periodica, così da riuscire a seguire i rendimenti medi reali. Inoltre, è stata indicata un'ulteriore ed eventuale possibilità che risulta essere più radicale: non applicare più percentuali automatiche ma cambiare impostazione concentrandosi sull'utilizzo inappropriato dei beni da parte dei soci, passando così da una presunzione generale a un controllo più mirato sugli abusi (Tesauro, 2022).

Il contesto della riforma dello Statuto del contribuente e delle regole di interlocuzione preventiva con l'Amministrazione finanziaria segnala un ulteriore principio generale, che va a colpire anche la disciplina relativa alle società di comodo: rendere il sistema più ordinato e prevedibile, diminuendo le controversie tra contribuente e Fisco.

Quando una norma risultava essere poco chiara, il contribuente spesso doveva ricorrere all'interpello per riuscire a comprendere la modalità in cui questa sarebbe stata applicata al proprio caso. La riforma sembra voler superare questa logica troppo centrata su soluzioni individuali, favorendo strumenti più generali come, per esempio, chiarimenti interpretativi validi per tutti o banche dati consultabili pubblicamente. L'obiettivo è quello di rendere più chiara la disciplina senza costringere il contribuente ad attivare un procedimento specifico per chiarire il giusto comportamento da adottare.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Decreto Legislativo, 30 dicembre 2023, n. 219, Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.

### **3.2 Proposte di semplificazione e razionalizzazione normativa**

Il primo e più concreto intervento di semplificazione si concretizza nella rimodulazione dei coefficienti da applicare ai beni posseduti, sia per la determinazione dei ricavi minimi presunti, sia per la determinazione del reddito minimo presunto nelle imposte dirette. Nello specifico è prevista una riduzione pari al 50% dei coefficienti relativi a immobili e partecipazioni, proprio perché tali asset corrispondono alle categorie per le quali la redditività presunta risultava meno allineata ai rendimenti medi effettivamente conseguibili sul mercato.<sup>24</sup>

Unitamente alla rimodulazione dei coefficienti, la riforma dello Statuto del contribuente ha ridefinito lo strumento di interpello: attraverso la creazione di diverse tipologie di interpello il contribuente è in grado di formulare la giusta richiesta e ricevere in maniera tempestiva un riscontro da parte dell' Agenzia.

La riforma prevede, inoltre, una consultazione semplificata tramite banca dati che ha la funzione di aiutare i contribuenti nel processo di individuazione della soluzione interpretativa, senza così dover ricorrere all'interpello. Questo tipo di consultazione permette di ridurre i costi amministrativi e il contenzioso da incertezza.<sup>25</sup>

Il decreto correttivo e integrativo del 2025 ha adeguato numerosi richiami normativi all'interpello probatorio, modificando anche il riferimento relativo alla disciplina delle società di comodo, aggiornandolo alla nuova classificazione dell'interpello prevista dallo Statuto riformato.

---

<sup>24</sup> Decreto Legislativo, 13 dicembre 2024, n. 192, Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).

<sup>25</sup> Decreto Legislativo, 30 dicembre 2023, n. 219, Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.

Una tale modifica fa capire l'intenzione del legislatore: fare in modo che la disciplina riconducibile alle società di comodo venga inserita in un quadro procedurale più uniforme.<sup>26</sup>

### **3.3 Superamento del meccanismo automatico di inoperatività**

Uno degli elementi più delicati concerne la questione se la riforma fiscale stia andando nella direzione in cui il meccanismo automatico di operatività venga superato o, nel caso contrario, quali possono essere i futuri sviluppi della disciplina (Tesauro, 2022).

La disciplina sulle società di comodo si fonda sulla presunzione legale che collega un livello minimo di ricavi e di reddito a specifiche caratteristiche patrimoniali; il mancato raggiungimento di determinate soglie produce conseguenze automatiche. Il legislatore individua due possibili linee evolutive: un meccanismo di revisione periodica dei coefficienti oppure una razionalizzazione orientata al contrasto del mero godimento dei beni sociali (Falsitta, 2025).

Il tema relativo al superamento dell'automatismo diventa ancora più problematico se si osserva l'evoluzione eurounitaria: la Corte di giustizia dell'Unione europea ha spiegato che nel caso in cui il valore economico delle operazioni rilevanti ai fini IVA non riesca a raggiungere una soglia definita dalla normativa nazionale, questo non può portare alla privazione della qualificazione di soggetto passivo IVA. Tutto ciò deriva dal fatto che l'IVA non deve gravare sull'impresa, ma sul consumatore finale ed inoltre, va rispettato il principio di proporzionalità per cui le misure fiscali non devono risultare eccessive rispetto allo scopo.

---

<sup>26</sup> Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

Da una tale pronuncia deriva una pressione a livello sistemico su almeno due componenti del regime: le limitazioni dei diritti IVA e la giustificazione teorica della presunzione.

In un tale scenario, parlare di superamento dell'automatismo può assumere significati diversi.

Una prima lettura è che l'automatismo venga mantenuto ma reso più realistico: coefficienti più bassi e aggiornabili in maniera periodica, in modo tale da concentrare l'effetto nei confronti dei casi realmente anomali.

Una seconda lettura è che l'automatismo debba essere almeno parzialmente sostituito da un criterio più incentrato sulla sostanza: la verifica deve concentrarsi su indicatori di uso personale o di artificiosità economica, attuando provvedimenti fiscali adeguati alla capacità contributiva effettiva.

Inoltre, la razionalizzazione dell'interpello e dei meccanismi di interlocuzione preventiva contribuisce, anche se in maniera indiretta, a rendere meno rigido e automatico il meccanismo della disciplina delle società non operative. L'ordinamento vuole ridurre il contenzioso e rendere più trasparente l'applicazione delle presunzioni; quindi, è necessario rendere più chiare le situazioni e le modalità che permettono la disapplicazione della disciplina (Tesauro, 2022).

### 3.4 Implicazioni per professionisti e imprese

Le implicazioni della riforma, per i professionisti e per le imprese, possono essere suddivise tra:

- Impatti immediati che derivano dalla rimodulazione applicata a coefficienti e a riferimenti procedurali;
- Impatti prospettici legati a una probabile revisione più ampia della disciplina.

Il dimezzamento dei coefficienti comporta, per le società che detengono un patrimonio immobiliare o partecipazioni rilevanti, una riduzione della probabilità di qualificazione come non operativa a parità di ricavi effettivi. Tutto ciò produce un effetto pratico rilevante: si abbassa la necessità di monitorare il rischio di non operatività, diminuiscono le attività di simulazione dei test triennali e di adeguamento del bilancio, la normativa risulta essere meno punitiva e più facile da gestire.<sup>27</sup>

Di conseguenza la consulenza fornita dai professionisti non deve più concentrarsi esclusivamente sul contenimento del danno fiscale presuntivo, ma si può orientare verso una gestione della struttura e dei risultati dell'impresa in modo coerente con la sua reale attività economica. In questo modo il test di operatività torna ad essere uno strumento in grado di individuare solo i casi problematici senza andare ad attaccare situazioni normali e fisiologiche.

Tuttavia, rimane l'impostazione per cui se una società non supera il test possono scattare una serie di conseguenze, che possono portare a due implicazioni operative importanti.

---

<sup>27</sup> Decreto Legislativo, 13 dicembre 2024, n. 192, Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).

La prima è il tema IVA: la normativa interna mantiene le preclusioni relative ai rimborsi, compensazioni del credito IVA e perdita del riporto, ma la Corte di giustizia sostiene che escludere un soggetto ai diritti IVA per non aver raggiunto un volume adeguato di operazioni è scorretto. Per tale ragione è probabile che imprese e professionisti si ritrovino in una fase di transizione, causata dalla presenza di una norma interna che necessita di essere interpretata per essere coerente con la normativa europea.

La seconda implicazione è di tipo procedurale: la disciplina relativa alle società di comodo prevede la possibilità di rivolgersi all'Amministrazione nel caso in cui vi siano elementi oggettivi che impediscono il raggiungimento dei ricavi presunti o che rendono impossibile effettuare operazioni rilevanti ai fini IVA (Tesauro, 2022).

Tramite l'introduzione dei decreti di riforma e correttivi, l'istituto dell'interpello viene riclassificato e i riferimenti normativi vengono adeguati, inclusa la disciplina delle società di comodo.

Per i professionisti questo significa che la gestione delle società di comodo richiede, oltre che una competenza adeguata dal punto di vista sostanziale, un aggiornamento continuo dei riferimenti procedurali e dei canali di interlocuzione preventiva, inclusi i nuovi strumenti di consultazione semplificata e di banca dati, che mirano a ridurre il ricorso all'interpello.

In prospettiva, le imprese che maggiormente rischiano di essere qualificate come di comodo sono quelle caratterizzate da una bassa redditività e da segnali che fanno presumere che i beni societari siano utilizzati privatamente dai soci. Per tale

ragione le imprese più esposte dovrebbero valutare se il modello operativo da loro adottato sia economicamente giustificato.<sup>28</sup>

Infine, un'ulteriore implicazione deriva dalla riforma dello Statuto, che rafforza principi di correttezza procedimentale e introduce disposizioni sul contraddittorio preventivo per gli atti impugnabili. In caso di contenzioso relativo alla qualificazione di non operatività, la società ha maggiori possibilità di difendersi facendo valere le proprie ragioni prima o durante la contestazione.<sup>29</sup>

---

28 Legge, 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

29 Decreto Legislativo, 30 dicembre 2023, n. 219, Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.

## CAPITOLO 4

### LE MODIFICHE RECENTI E IMPATTI ATTUALI

#### **4. Novità introdotte dalla legge delega e dai primi decreti attuativi**

La Legge del 9 agosto 2023 n. 111 costituisce la base portante della riforma fiscale e rende il sistema fiscale più semplice e meno gravoso per i contribuenti, richiede una modifica degli strumenti di cooperazione, prevenzione e gestione del rischio fiscale e conferisce una maggiore importanza al contraddittorio endoprocedimentale.

L'obiettivo della riforma consiste nel trovare un equilibrio tra stimolo alla crescita, supporto nei confronti di imprese e famiglie e contrasto dei fenomeni evasivi ed elusivi. Per il raggiungimento di un tale scopo è fondamentale che l'amministrazione finanziaria sfrutti pienamente le informazioni fornite dall'anagrafe tributaria e che migliori l'analisi del rischio. È importante che venga anche rafforzata la collaborazione tra fisco e contribuente tramite l'implementazione di strumenti che premiano i soggetti che operano in maniera corretta.

La riforma mira a ridurre l'automatismo che caratterizza la disciplina delle società di comodo spingendo l'amministrazione a valutare il caso concreto tramite un'appropriata analisi del rischio e confrontandosi con il contribuente (Melis, 2025).

La delega prevede che lo Statuto dei diritti del contribuente sia sottoposto a revisione e che le norme che lo caratterizzano diventino criteri guida per l'interpretazione dell'ordinamento tributario. Nel caso specifico relativo alle società di comodo è previsto un rafforzamento dell'obbligo di motivazione per gli atti prodotti dall'amministrazione finanziaria, che dovranno anche presentare le

prove su cui si basa la decisione presa dal fisco. Un altro obiettivo è quello di attuare un processo di razionalizzazione dell'interpello: fornire orientamenti generali dell'amministrazione e servizi di interlocuzione più rapidi, così da riuscire a ridurre le richieste del contribuente. Infine, è prevista una generale applicazione del principio del contraddittorio a pena di nullità: se non avviene un confronto tra contribuente e amministrazione, prima che venga adottato un provvedimento che lo riguarda, l'atto può essere annullato.

Nell'area dei tributi, la delega detta criteri per la revisione dell'imposizione sui redditi delle società e degli enti, senza intervenire direttamente sulla disciplina delle società di comodo; tuttavia alcune materie che modifica sono spesso presenti proprio nelle società che possono essere considerate non operative.<sup>30</sup>

La disciplina relativa alle società di comodo, se eccessivamente severa, può colpire anche quelle società che non attuano comportamenti elusivi o evasivi e incoraggiare comportamenti difensivi. Per far fronte a un tale rischio, tramite il decreto IRPEF-IRES 2024 sono stati ridotti alcuni coefficienti presuntivi per rendere il test più realistico rispetto alla normale attività economica.

La riforma attua anche una revisione complessiva degli adempimenti tributari con l'obiettivo di ridurre il peso burocratico che professionisti e contribuenti devono sostenere:

- Armonizzazione delle scadenze fiscali per evitare che vi sia una concentrazione troppo alta di obblighi nel medesimo periodo;

---

<sup>30</sup> Legge, 9 agosto 2023, n 111, Delega al governo per la riforma fiscale.

- semplificazione dei modelli utilizzati nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, così da ridurre le tempistiche relative alla loro compilazione e il rischio di effettuare errori;
- rafforzamento dei regimi premiali relativi agli indici di affidabilità fiscale per incentivare comportamenti fiscalmente corretti;
- sospensione nel mese di agosto dei termini per la risposta alle istanze di interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate, così da rendere più efficiente la gestione dei tempi e delle risorse amministrative relative al meccanismo dell'interpello (Melis, 2025).

Per quanto riguarda la revisione delle sanzioni tributarie, la norma vuole rendere il sistema più proporzionato e coerente e avvicinare la disciplina italiana agli standard europei.

Tramite l'introduzione del Decreto Legislativo del 30 dicembre 2023 n. 219, è stata apportata un'importante modifica allo Statuto dei diritti del contribuente, che ha comportato l'inserimento di un nuovo articolo che rafforza il principio del contraddittorio preventivo tra contribuente e amministrazione finanziaria. Nello specifico, la norma prevede che l'amministrazione finanziaria debba aprire un confronto con il contribuente prima di emettere un atto fiscale, in modo tale da garantire al contribuente la conoscenza anticipata delle contestazioni e la possibilità di controbattere entro un termine non inferiore a 60 giorni. La mancanza del contraddittorio comporta l'annullabilità dell'atto.

Il medesimo decreto, promuove la razionalizzazione del sistema interpretativo, introducendo nuove categorie di documenti e servizi digitali di consultazione in grado di ridurre il numero degli interpelli.

Il riordino dell'istituto dell'interpello diventa però particolarmente rilevante se lo si mette in relazione alla disciplina delle società di comodo: in passato la possibilità di disapplicare la normativa sulle società di comodo era collegata all'interpello disapplicativo o probatorio. Tramite la riforma che ridefinisce le categorie di interpello e stabilisce che l'interpello probatorio è riservato solo ai soggetti che partecipano al regime di adempimento collaborativo, oppure a quelli che presentano istanze relative a nuovi investimenti, si crea un problema applicativo. Lo strumento che tradizionalmente veniva utilizzato per chiedere la disapplicazione della normativa potrebbe non essere più accessibile a tutti i contribuenti e, per tale ragione, si crea una sorta di tensione interpretativa, che il legislatore dovrà gestire intervenendo con modifiche o con chiarimenti.<sup>31</sup>

L'amministrazione finanziaria nel caso in cui dovesse rilevare un'eventuale irregolarità, invia al contribuente uno schema dell'atto e lo invita ad uniformarsi all'accertamento con adesione. Questo significa che il contribuente può decidere di difendersi contestando le accuse, oppure trovare un accordo con il fisco. Tutto ciò ha una ripercussione anche per le società di comodo: se durante un controllo il fisco sostiene che una società sia non operativa, quest'ultima può decidere se difendersi oppure raggiungere un accordo e chiudere il problema più velocemente, soprattutto se pensa di non avere prove molto forti.

Esistono però dei casi in cui l'amministrazione finanziaria non è obbligata ad attuare il contraddittorio preventivo con il contribuente:

- cartelle di pagamento e atti di riscossione;
- accertamenti basati solo su incroci di dati informatici;

---

<sup>31</sup> Decreto legislativo, 30 dicembre 2023, n. 219, Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.

- comunicazioni derivanti da controlli automatici;
- avvisi di liquidazione standard (Melis, 2025).

Un'ulteriore modifica apportata riguarda la riduzione dei coefficienti utilizzati per la determinazione dei ricavi e dei redditi minimi presunti. In passato, sono stati osservati diversi casi in cui molte società erano considerate di comodo semplicemente perché producevano rendimenti bassi o temporaneamente ridotti per cause a loro non imputabili. Per tale ragione il legislatore ha deciso di ridurre il valore di questi coefficienti, così da avvicinare la presunzione legale alla reale redditività economica delle attività e di diminuire il rischio che vengano colpite società che non hanno finalità elusive.<sup>32</sup>

Tramite l'emanazione del Decreto Legislativo del 18 dicembre 2025 n. 192 sono stati effettuati diversi interventi relativi al sistema tributario e allo Statuto dei diritti del contribuente. Tra i vari interventi normativi, alcuni riguardano anche la disciplina relativa alle società di comodo.

La prima modifica è soprattutto tecnica: le società di comodo, tramite interpello, possono chiedere all'amministrazione finanziaria di non applicare la disciplina, se riescono a dimostrare che la bassa redditività che le caratterizza dipende da ragioni oggettive a loro non imputabili. Dopo aver applicato delle modifiche alla struttura delle norme dello Statuto del contribuente che regolano i diversi tipi di interpello, il rinvio contenuto nell'articolo 30 della Legge del 23 dicembre 1994 n. 724 era diventato formalmente sbagliato. Per tale ragione il legislatore si è preoccupato di chiarire che l'istanza utilizzata dalle società di comodo rientra nella categoria dell'interpello probatorio.

---

<sup>32</sup> Decreto legislativo, 13 dicembre 2024, n. 192, Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).

La seconda modifica apportata è riconducibile al modo in cui i contribuenti possono usufruire dell'interpello. Il legislatore, per evitare che questo strumento venga utilizzato eccessivamente, permette al contribuente di presentare un interpello solo quando la banca dati non offre una risposta al problema interpretativo (Melis, 2025).

Tuttavia, la legge stabilisce solo il principio generale rinviando a futuri provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità operative.

#### **4.1 Anticipazioni normative: interpretazioni e circolari**

La disciplina relativa alle società di comodo non è definita solo dalle fonti primarie ma anche da circolari, risoluzioni, provvedimenti direttoriali e risposte a interpello che nel tempo hanno definito confini e criteri probatori delle cause di esclusione.

In particolare, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 14 febbraio 2008 stabilisce alcuni casi in cui la disciplina può essere disapplicata in maniera automatica. Dopo le riforme recenti, il legislatore ha dichiarato di voler diminuire il numero di interPELLI individuali così da fornire soluzioni che valgano per molti casi simili. Questo tipo di provvedimento definisce in anticipo categorie di casi e viene utilizzato come riferimento per comprendere quando ha senso o meno presentare un interpello.

Le circolari n. 9 e n. 21 del 2008 emanate dall’Agenzia delle Entrate hanno chiarito quando è possibile disapplicare la disciplina e come funziona il rapporto tra la disapplicazione automatica e la richiesta fatta dal contribuente tramite interpello. Ad oggi queste due circolari risultano essere di estrema importanza: molte delle circostanze, presenti all’interno di queste circolari, che giustificano la non applicazione della disciplina, sono rimaste per la maggior parte le stesse nel tempo. Inoltre, le stesse chiariscono cosa significhi per una società trovarsi in situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del contribuente e come deve essere dimostrato un tale fatto.

La circolare n. 23 del 2012 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come gestire i casi in cui una società mira a disapplicare la disciplina: in particolare, viene specificato che è sempre necessario valutare le circostanze economiche e operative che spiegano come quella società non sia riuscita a raggiungere i ricavi minimi presunti. Questa circolare, anche alla luce delle recenti riforme, rimane rilevante poiché ribadisce un principio che resta valido.

Nel corso degli anni più recenti ha assunto un'importanza fondamentale la risposta fornita agli interpelli: le decisioni prese per ogni caso specifico consentono di comprendere come ragiona l'amministrazione, quali prove considera convincenti e quale tipo di documentazione ritiene necessaria per le società che vogliono dimostrare di non essere classificabili come di comodo. Le risposte agli interpelli svolgono quindi una funzione di anticipazione dell'orientamento interpretativo dell'amministrazione.

In sostanza, la norma relativa alle società di comodo non è stata completamente rivoluzionata, è però cambiato il modo in cui viene applicata: sono state ridotte le presunzioni per evitare di colpire i casi normali, i dati oggettivi e standardizzati hanno acquisito una maggiore rilevanza, il rapporto tra contribuente e Fisco segue regole procedurali precise che mirano a tutelare il contribuente (Melis, 2025).

## 4.2 Impatti sulle prassi operative delle imprese

Gli interventi attuati tra gli anni 2024 e 2025 prevedono, oltre all'aggiornamento dei coefficienti, una modifica relativa ai procedimenti operativi interni alle imprese e agli intermediari. Nello specifico, da un lato influenzano la probabilità che un'impresa venga classificata come di comodo e dall'altro cambiano anche i comportamenti da adottare se si rientra in questa situazione.

Il settore immobiliare è storicamente esposto alla disciplina delle società di comodo per due ragioni strutturali:

- le società immobiliari investono gran parte del loro capitale in immobili e, poiché i ricavi minimi presunti vengono calcolati in base al valore degli asset, detenere un elevato numero di immobili aumenta considerevolmente questa soglia;
- il mercato immobiliare è lento e irregolare.

A causa di tali ragioni risulta più difficile generare ricavi costanti.

Tuttavia, l'esperienza applicativa suggerisce prudenza: nel caso in cui il test non venga superato, risulta difficile ottenere la disapplicazione senza delle prove concrete e solide. Non basta sostenere che il valore di mercato dell'immobile risulta inferiore al costo storico o che, per esempio, il settore è in crisi. È indispensabile dimostrare che queste circostanze incidono sulla capacità di generare ricavi e che, per tale ragione, la società non riesce a raggiungere la soglia dei ricavi minimi presunti.

Ne discendono effetti rilevanti su contabilità e documentazione: la contabilità civilistica non può essere trasferita in maniera automatica per il calcolo fiscale relativo alla disciplina delle società di comodo, che si basa sul costo fiscalmente riconosciuto e segue regole proprie. Di conseguenza, è indispensabile una

riconciliazione documentale dei valori civilistici e fiscali, e monitorare le variazioni che emergono nel tempo tra valore di bilancio e fiscale. È importante che vengano formalizzate tutte le iniziative commerciali di locazione, poiché tali elementi permettono di dimostrare concretamente le azioni intraprese dalla società e, quindi, diventano utilizzabili come prove in caso di contraddittorio. È necessario riuscire a provare che gli affitti applicati siano in linea con il mercato; per l'amministrazione è importante che vengano forniti elementi oggettivi che spieghino l'eventuale contesto sfavorevole in cui la società si trova.

In termini di best practice è consigliabile seguire una prassi interna caratterizzata da:

- Monitoraggio trimestrale dei ricavi rilevanti e verifica del rispetto relativo ai parametri del test di operatività, in modo tale da rilevare in anticipo eventuali criticità;
- Predisposizione annuale di un fascicolo che raccolga le prove utili a dimostrare che l'attività è reale.

Nel momento in cui dovesse emergere un rischio concreto di non superare il test, risulterebbe ottimale effettuare una scelta strategica, come per esempio: impegnarsi ad aumentare i ricavi, modificare la struttura della società o del patrimonio, prepararsi a gestire l'eventuale contraddittorio con l'amministrazione finanziaria (Melis, 2025).

Le holding patrimoniali presentano spesso un profilo economico caratterizzato da ricavi modesti rispetto al valore dell'attivo finanziario, squilibrio che le espone molto al rischio di essere classificate come non operative. In un tale contesto, la riforma è intervenuta abbassando all'1% la percentuale utilizzata per il calcolo dei ricavi minimi presunti relativi a determinate attività finanziarie, attenuando così la probabilità che una holding venga considerata di comodo senza una reale ragione.

Tuttavia, si intensifica il rischio qualitativo poiché l'amministrazione potrebbe sospettare che una holding caratterizzata da bassi ricavi venga utilizzata come schermatura patrimoniale, soprattutto nel caso in cui detenga beni potenzialmente destinati ai soci. La norma richiama in maniera esplicita il tema del mero godimento di beni messi a disposizione per uso personale da parte dei soci, puntualizzando che la disciplina relativa alle società di comodo ha come obiettivo il contrasto di questo fenomeno. In sostanza, anche se sono state adottate soglie più basse, la holding deve dimostrare di essere caratterizzata da una vera sostanza economica: deve avere una logica imprenditoriale ed essere gestita in modo attivo.<sup>33</sup>

La riforma del contraddittorio permette alla holding di avere maggiori opportunità per spiegare la propria situazione già durante il processo di controllo e, nel caso in cui, l'amministrazione dovesse decidere di ignorare o motivare male il rigetto, offre argomenti utili per difendersi in un eventuale contenzioso (Melis, 2025).

Gli studi professionali organizzati in forma societaria possono essere classificati come non operativi nel caso in cui detengano un patrimonio rilevante e ricavi non stabili, poiché legati a prestazioni professionali. La riduzione dei coefficienti ha lo scopo di tutelare casi come questi.

In parallelo, la delega e i decreti attuativi rafforzano la semplificazione e digitalizzazione degli adempimenti e delle deleghe ai professionisti, rendendo più semplice l'accesso a servizi e la gestione documentale. In questa prospettiva, diventa più facile gestire documenti, deleghe e assistere i clienti, riuscendo così a preparare meglio le prove e un eventuale contraddittorio. Dall'altro lato aumenta però anche il livello di controllo da parte dell'amministrazione, poiché detiene un

---

<sup>33</sup> Decreto legislativo, 13 dicembre 2024, n. 192, Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

numero maggiore di dati che può semplificare l'individuazione di eventuali anomalie (Tesauro, 2022).

Con il nuovo art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente, l'impresa deve attrezzarsi a gestire, in modo quasi fisiologico, una fase di contraddittorio preventivo: prima che venga emesso un atto definitivo, l'impresa riceve uno schema di atto che deve analizzare per riuscire a redigere le controdeduzioni e valutare come muoversi.<sup>34</sup> Questo documento assume un'importanza centrale poiché da questo dipende la strategia difensiva da adottare. Nello stesso schema di atto, l'amministrazione invita anche a valutare l'accertamento con adesione, ovvero una soluzione concordata. L'impresa si trova quindi davanti a una duplice scelta:

- difendersi già nella fase di contraddittorio, cercando di convincere l'amministrazione;
- chiudere la questione con un accordo, valutando costi e benefici.

È importante che la decisione venga presa considerando la robustezza probatoria e il costo complessivo dato da imposte, interessi, sanzioni e rischio reputazionale.

Inoltre, non tutte le pretese sono precedute dal confronto: in alcune situazioni come in caso di atti automatizzati o di pronta liquidazione, l'impresa non ha il momento di confronto preventivo con il fisco. Di conseguenza, deve utilizzare strumenti come quello dell'autotutela o fare ricorso.

---

<sup>34</sup> Decreto Legislativo, 30 dicembre 2023, n. 219, Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.

### 4.3 Prime reazioni da parte del mondo professionale

La riforma ha provocato reazioni articolate da parte del mondo professionale: apprezzamento per l'alleggerimento di alcune rigidità e preoccupazione per la complessità transitoria e per il coordinamento tra istituti.

La riduzione dei coefficienti della disciplina delle società di comodo è stata generalmente interpretata come un intervento di riequilibrio: molte società patrimoniali e immobiliari sottostavano a una presunzione di redditività che non rispecchiava le condizioni di mercato, generando provvedimenti fiscali e procedurali eccessivi rispetto al reale rischio elusivo. Il legislatore mira ad applicare delle modifiche a un sistema che non è stato in grado di effettuare una corretta distinzione tra abuso e gestione fisiologica, di conseguenza si prefigge di introdurre una regolamentazione più appropriata (Melis, 2025).

I professionisti hanno concentrato l'attenzione sulle novità procedurali e nello specifico sul rafforzamento del contraddittorio. Il documento della Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti evidenzia che la riforma si impegna a rendere la fase di contraddittorio un momento in cui il contribuente ha una reale possibilità di far valere le proprie ragioni nei confronti dell'amministrazione, prima che quest'ultima emetta l'atto finale.

Tuttavia, segnala anche alcune criticità pratiche come:

- il fatto che non tutti gli atti prevedono il contraddittorio;
- il coordinamento con strumenti come l'accertamento con adesione;
- le conseguenze sul piano del processo.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 21 ottobre 2025, Il contraddittorio anticipato nell'accertamento tributario.

La riforma mira a ridurre il numero di richieste di interpello e a concentrare il lavoro svolto dall'amministrazione sui casi più complicati, introducendo un contributo per le istanze complesse e promuovendo una forma di consultazione semplificata prima di poter presentare l'istanza di interpello, demandando però a fonti secondarie. La riduzione dell'accessibilità a questo strumento rischia di spostare il conflitto dalla fase preventiva alla fase contenziosa, se non viene data chiarezza circa le disapplicazioni automatiche e indicazioni generali su come devono essere applicate le norme.

Un altro obiettivo fissato è rendere le sanzioni più proporzionate e coerenti: in questo modo risulta più conveniente correggere in maniera spontanea eventuali errori o trovare accordi con il fisco.

Il mondo professionale appare orientato ad avere una considerazione positiva circa le modifiche attuate dalla riforma, ma sottolinea anche due necessità fondamentali: chiarezza applicativa sul futuro dell'interpello in materia di società di comodo; tempestiva emanazione degli atti attuativi necessari a rendere operativi consultazione semplificata e contributo (Melis, 2025).

#### **4.4 Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate nella fase transitoria**

La riforma fiscale 2023–2025 attribuisce all’amministrazione fiscale il ruolo di governare una transizione normativa, organizzativa e culturale. Nella disciplina delle società di comodo, tale ruolo si manifesta su cinque piani: prassi interpretativa, gestione degli interpelli, attuazione dei servizi digitali, conduzione del contraddittorio e scelta delle priorità di controllo basate sul rischio.

La riforma dello Statuto incorpora e istituzionalizza un sistema di documenti di prassi per fornire un supporto ai contribuenti nella comprensione delle norme. Tale processo è rilevante per le società di comodo, poiché la disciplina lasciava spazio a interpretazioni che inevitabilmente portavano a generare contenziosi. Lo Statuto riformato, inoltre, rafforza il dovere di motivazione degli atti e il collegamento tra motivazione e mezzi di prova, rendendo l’azione amministrativa più trasparente, più controllabile e complessivamente di qualità migliore.

L’Agenzia delle Entrate deve gestire l’evoluzione dell’interpello: ridurre il ricorso all’istituto e parallelamente incrementare risposte generalizzate. Per quanto riguarda la disciplina relativa alle società di comodo possono essere percorse due strade: ampliare la casistica delle cause automatiche o lasciare uno spazio ai contribuenti per riuscire a dimostrare che la propria situazione non rientra nei casi standard. La nuova normativa sembra stabilire che per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo sia necessario accedere all’interpello probatorio. Allo stesso tempo il nuovo articolo dello Statuto sembra limitare questo tipo di interpello solo ad alcune categorie di contribuenti. Questa condizione crea una tensione: da una parte l’interpello sembra necessario, dall’altra sembra anche più limitato. Ne deriva che l’Agenzia delle Entrate diventa l’attore decisivo nel definire la fruibilità effettiva dell’istituto per la platea ordinaria.

Inoltre, l’Agenzia è chiamata ad attuare servizi digitali di consultazione semplificata in grado di fornire ai contribuenti delle risposte senza dover ricorrere allo strumento di interpello. Non vi è però una precisa regolamentazione relativa al funzionamento di questo sistema. Per tale ragione l’Agenzia deve integrare banche dati, rendere i documenti di prassi facilmente interrogabili e assicurare che la risposta di consultazione sia affidabile, tracciabile e coerente. Rimane evidente che il sistema, fino all’emanazione dei decreti attuativi, potrebbe non essere pienamente operativo e uniforme e, di conseguenza, generare una condizione di incertezza.

Tramite l’introduzione del contraddittorio generalizzato, l’Agenzia delle Entrate prima di emanare l’atto finale deve consentire al contribuente un confronto. Nello specifico, l’Agenzia deve occuparsi della redazione della bozza dell’atto che invierà al contribuente; quest’ultimo ha 60 giorni a disposizione per fornire una risposta. Il contribuente può decidere di difendere la propria posizione fornendo documenti e prove che l’Agenzia dovrà analizzare; in caso di diniego quest’ultima dovrà spiegare le motivazioni che giustificano tale decisione. La combinazione con l’accertamento con adesione trasforma il contraddittorio in un confronto con l’Agenzia. Di conseguenza, è importante che quest’ultima adotti prassi interne coerenti per stabilire quando sia necessario effettuare negoziazioni, correzioni dell’atto o proseguire verso l’accertamento (Melis, 2025).

Il legislatore delimita gli atti esclusi dal contraddittorio: l’Agenzia ha l’obbligo di qualificare la natura dell’atto che ha intenzione di emettere e spiegare le motivazioni relative all’esclusione.<sup>36</sup> Nello specifico caso delle società di comodo la questione può emergere incidentalmente all’interno di altri procedimenti. Pertanto, in questa fase transitoria, è necessario che venga prestata la giusta

---

<sup>36</sup> Decreto Ministeriale, 24 aprile 2024, Gazzetta Ufficiale, Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

attenzione in riferimento al rischio di vizi procedurali che potrebbero rendere l'atto contestabile e, di conseguenza, offrire linee difensive ricorrenti.

L'Agenzia deve sviluppare un approccio basato sul rischio: non deve concentrare la propria attenzione sulla semplice applicazione automatica delle regole, ma deve valorizzare l'utilizzo dei dati e dell'analisi statistica. La disciplina relativa alle società di comodo deve funzionare come un indicatore di potenziali anomalie fiscali: la riduzione dei coefficienti presuntivi, infatti, permette di ridurre i falsi positivi e di focalizzarsi sui casi in cui il disequilibrio tra patrimonio e ricavi è effettivamente un sintomo di mero godimento o di situazioni elusive.

Questa fase transitoria della riforma deve essere considerata già come un nuovo assetto applicativo. In riferimento alla disciplina delle società di comodo la situazione pratica si esprime attraverso tre indicazioni operative principali:

- la soglia presuntiva è stata abbassata: diverse situazioni, che precedentemente potevano essere classificate in maniera automatica non operative, ad oggi escono da questa condizione;
- le prove richieste quando il test di operatività non viene superato, devono basarsi su parametri oggettivi e deve essere fornita una documentazione solida e completa;
- il contraddittorio, l'adesione e gli strumenti deflativi diventano passaggi strutturali, mentre l'interpello entra in una fase di riordino e probabile restrizione, con alcuni aspetti procedurali o criteri di applicazione non ancora definiti in maniera esaustiva, che rende necessario un comportamento prudente e in continuo aggiornamento (Melis, 2025).

## CAPITOLO 5

### PROSPETTIVE FUTURE: OSTACOLI E OPPORTUNITÀ

#### 5. I possibili scenari evolutivi

L'evoluzione della disciplina delle società di comodo si colloca all'interno di un processo più ampio di revisione del sistema tributario italiano, volto a renderlo più equo, efficiente e coerente con i principi dell'ordinamento europeo. Per tale ragione, l'avvenire di questa disciplina risulta incerta ma anche ricca di possibili sviluppi, condizionati da obiettivi contrastanti:

- Il processo di rafforzamento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale;
- L'esigenza di semplificare la normativa e di tutelare l'attività economica.

Il meccanismo automatico che qualifica come non operativa una società che non raggiunge determinati livelli minimi di ricavi o redditività, storicamente è risultato efficace soprattutto perché in passato erano innumerevoli i fenomeni elusivi. Ad oggi però una tale presunzione risulta meno adatta alla realtà economica contemporanea (Tesauro, 2022).

L'evoluzione del sistema produttivo, caratterizzato da modelli imprenditoriali innovativi, startup e attività ad alta intensità tecnologica, rende complicato effettuare l'applicazione di criteri standardizzati. Infatti, sono molteplici i casi in cui le imprese presentano risultati economici negativi o marginali per lunghi orizzonti temporali, nonostante stiano svolgendo un'attività economica reale che potrebbe risultare redditizia nel medio-lungo termine.

Per tale ragione, risulta appropriato effettuare delle modifiche a questo sistema per renderlo maggiormente orientato a criteri valutativi, attuando analisi più approfondite relative alla situazione organizzativa ed economica delle imprese. Questo comporterebbe un maggiore coinvolgimento dell'amministrazione finanziaria e un rafforzamento degli strumenti istruttori, ma permetterebbe di evitare automatismi ingiustificati.

Attualmente esistono diverse norme che mirano a contrastare comportamenti fiscali scorretti, che non sono coordinate in modo efficace tra di loro. La disciplina delle società di comodo si affianca ad altre normative, come per esempio a quella sull'abuso del diritto e sulle *controlled foreign companies*. Il risultato è un sistema complesso e spesso ripetitivo. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di attuare un processo di razionalizzazione in grado di semplificare il quadro normativo, evitando di creare sovrapposizioni e garantendo maggiore coerenza e semplicità applicativa.

Inoltre, è importante sottolineare come negli ultimi anni la cooperazione tra amministrazione e contribuente è sicuramente più efficace rispetto a un approccio di tipo repressivo. Per tale ragione, assume sempre più concretezza il possibile sviluppo di modelli di compliance collaborativa: le società potrebbero essere più motivate a fornire informazioni trasparenti relative alla propria attività, ottenendo in cambio una certezza fiscale maggiore (Falsitta, 2022).

Le politiche fiscali degli Stati membri sono sempre più influenzate dagli orientamenti dell'Unione Europea e dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in particolare nell'ambito del progetto *Base Erosion and Profit Shifting*. Quest'ultimo ha l'obiettivo di contrastare le strategie adottate dalle imprese che mirano a ridurre in maniera artificiale la base imponibile, trasferendo i profitti nei Paesi caratterizzati da regimi fiscali più favorevoli. Il progetto BEPS

si fonda sul principio secondo cui i redditi devono essere tassati nel luogo in cui viene effettivamente generato il valore economico, ponendo l'attenzione verso quelle strutture societarie che non detengono una reale operatività e sono utilizzate solo per avere vantaggi fiscali indebiti. Tuttavia, la disciplina relativa alle società di comodo, nonostante abbia anch'essa l'obiettivo di contrastare l'esistenza di entità che non svolgono una reale attività economica, si fonda su meccanismi presuntivi automatici senza valorizzare un'analisi caso per caso. Il legislatore mira ad effettuare un processo di armonizzazione delle norme antielusive, con un possibile ripensamento della disciplina delle società di comodo in senso più flessibile e coerente con gli standard internazionali (Pistone, 2026).

## **5.1 Le criticità ancora aperte**

Nel tempo la disciplina delle società di comodo è stata oggetto di molteplici interventi normativi ed interpretativi, ma nonostante ciò si caratterizza ancora di elementi di criticità che vanno a compromettere la sua efficacia e coerenza.

In particolare, i coefficienti utilizzati per determinare l'operatività di un'impresa ignorano la peculiarità dei diversi settori economici, risultando spesso non coerenti con la realtà di mercato. Ne deriva che molte società effettivamente operative vengono penalizzate poiché classificate ingiustamente come di comodo.

Un ulteriore elemento critico è rappresentato dalla scarsa aderenza della disciplina alla capacità contributiva reale. Il sistema presuntivo prevede che il reddito venga stimato utilizzando criteri standard stabiliti dalla legge, i quali però non tengono conto delle eventuali perdite o bassi guadagni che il contribuente potrebbe avere conseguito. Ne deriva che quest'ultimo potrebbe essere assoggettato al pagamento di tributi non dovuti, non rispettando così la normativa costituzionale che stabilisce che tutti devono contribuire alle spese pubbliche in base alla loro capacità contributiva.

Per quanto riguarda il meccanismo delle cause di disapplicazione, il legislatore permette al contribuente di dimostrare che il mancato superamento dei test di operatività sia dovuto a condizioni oggettive a lui non imputabili. Tale procedura risulta essere onerosa, incerta e lunga nelle tempistiche.

L'Agenzia delle Entrate, tramite l'emanazione di circolari, ha contribuito a rendere più chiari diversi aspetti applicativi della disciplina, ma ha anche determinato un quadro interpretativo complesso e a tratti contraddittorio. Per tale ragione la disciplina si caratterizza di criticità in termini di certezza del diritto.

Un'altra problematica è rappresentata dal coordinamento con le altre norme fiscali: la sovrapposizione con la disciplina dell'abuso del diritto può determinare duplicazioni e incertezze applicative, aumentando il livello di rischio di contenzioso (Tesauro, 2022).

## **5.2 Rischi di disallineamento tra obiettivi e risultati**

Uno degli aspetti più critici che riguarda la disciplina delle società di comodo consiste nel possibile disallineamento tra le finalità perseguite e gli effetti concretamente prodotti.

L'obiettivo principale della normativa è quello di contrastare l'utilizzo di società come strumenti di evasione o elusione fiscale, ma spesso accade che anche imprese che non adottano comportamenti abusivi siano assoggettate ingiustamente alla disciplina delle società di comodo (Tesauro, 2022).

Un altro rischio riguarda la distorsione delle scelte imprenditoriali: le imprese pur di riuscire a superare i test di operatività, possono essere spinte a scegliere strategie non efficaci dal punto di vista economico.

Inoltre, la complessità e l'incertezza interpretativa che caratterizza la normativa, aumenta il rischio del contenzioso tributario e incrementa i costi che contribuenti e amministrazione sono tenuti a sostenere (Falsitta, 2025).

La disciplina delle società di comodo potrebbe entrare in conflitto con i principi di proporzionalità e libertà di stabilimento promossi dalla normativa europea. Il principio di proporzionalità prevede che lo Stato ha la facoltà di introdurre provvedimenti che mirano a contrastare comportamenti elusivi, ma questi non devono risultare eccessivamente restrittivi. Nello specifico, la misura deve essere coerente e adeguata allo scopo: una presunzione automatica di non operatività che

non tiene conto della situazione concreta, rischia di diventare sproporzionata. La libertà di stabilimento definisce il diritto delle imprese di operare liberamente in diversi Paesi dell'Unione Europea. Se una normativa fiscale nazionale penalizza troppo certe strutture societarie o rende difficile operare, può scoraggiare le imprese e quindi limitare questo tipo libertà. Di conseguenza, risulta estremamente fondamentale che gli Stati adottino norme antielusive nel rispetto dei principi europei (Falsitta, 2025).

### **5.3 Opportunità per una riforma strutturale della fiscalità d'impresa**

La revisione della disciplina delle società di comodo rappresenta un'occasione importante per ripensare il sistema fiscale in modo più ampio sotto diversi aspetti.

Per quanto riguarda la semplificazione della normativa, in particolare la riduzione della complessità del sistema fiscale, potrebbe portare allo sviluppo di una migliore compliance e alla diminuzione dei casi di contenzioso tra contribuente e amministrazione (Tesauro, 2022).

Un altro aspetto importante riguarda la necessità di introdurre criteri di valutazione in grado di rispecchiare in maniera più precisa la realtà economica delle imprese, privilegiando l'utilizzo di indicatori effettivi in grado di riflettere la concreta attività svolta (Pistone, 2026).

La riforma potrebbe inoltre contribuire a migliorare il rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente, promuovendo dei sistemi più collaborativi basati su trasparenza e dialogo. In questo modo si instaurerebbe un rapporto di maggiore fiducia reciproca che consentirebbe di abbassare il rischio di incomprensioni e il numero di contenziosi.

Infine, la revisione della disciplina, adottando un miglioramento in termini di chiarezza e stabilità del sistema fiscale, potrebbe portare alla creazione di un ambiente predisposto agli investimenti e quindi favorire lo sviluppo del sistema economico italiano (Tesauro, 2022).

#### **5.4 Il bilanciamento tra contrasto all'evasione e libertà di iniziativa economica**

La tematica relativa al bilanciamento tra esigenze di controllo fiscale e libertà economica costituisce il nodo centrale della disciplina delle società di comodo.

Lo Stato si impegna a contrastare l'evasione fiscale favorendo equità e sostenibilità del sistema tributario, ma deve anche fare in modo che gli interventi predisposti non si traducano in difficoltà ingiustificate per l'attività imprenditoriale (Tesauro, 2022).

Il principio di libertà di iniziativa economica impone che le restrizioni siano proporzionate e giustificate,<sup>37</sup> allo stesso modo il principio di capacità contributiva legittima l'introduzione di strumenti antielusivi.<sup>38</sup> Risulta indispensabile trovare un equilibrio tra questi due principi che rispettino i requisiti di proporzionalità, ragionevolezza e flessibilità.

La giurisprudenza assume un ruolo centrale in un ambito di questo tipo: delimita i confini dell'azione amministrativa e si preoccupa di tutelare i diritti dei contribuenti, favorendo un'interpretazione della normativa conforme ai principi generali dell'ordinamento.

Risulta quindi auspicabile l'adozione di un sistema normativo più equilibrato, in grado di far conciliare l'efficacia dell'azione di controllo fiscale con la salvaguardia dell'iniziativa economica, seguendo i principi di proporzionalità, ragionevolezza e certezza del diritto (Falsitta, 2025).

---

<sup>37</sup> Articolo 41 della Costituzione Italiana, 27 dicembre 1947.

<sup>38</sup> Articolo 53 della Costituzione Italiana, 27 dicembre 1947.

## CONCLUSIONI

Nel presente lavoro di tesi è stato evidenziato come la disciplina delle società di comodo si configuri come uno degli strumenti più importanti che permette di contrastare il fenomeno dell'elusione fiscale relativo all'utilizzo improprio delle società.

Tale disciplina si basa su presunzioni legali e parametri oggettivi, in grado di individuare preventivamente situazioni anomale dal punto di vista economico.

Questo modello ha permesso di superare i limiti legati alla necessità di dimostrare l'intento elusivo del contribuente e di ridurre l'elevato grado di discrezionalità amministrativa. La tipizzazione legislativa delle situazioni di non operatività ha reso il sistema più efficiente, uniforme e prevedibile, rafforzando la capacità di contrasto dell'Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, nel corso degli anni sono emersi diversi elementi di criticità che hanno messo in discussione l'effettiva adeguatezza della disciplina rispetto alla complessità del contesto economico. Nello specifico, l'applicazione rigida di parametri standardizzati ha determinato il rischio di assoggettare al regime delle società di comodo anche imprese operative, che per cause a loro non imputabili, non riuscivano a raggiungere i livelli minimi di redditività presunti.

Inoltre, il meccanismo della prova contraria molto spesso si è rivelato oneroso e di difficile applicazione, soprattutto per le imprese di piccole e medie dimensioni, tenute a dimostrare l'esistenza di cause oggettive di inattività fornendo un complesso corredo di documenti.

Ne deriva una tensione tra l'esigenza di contrasto all'elusione e il rispetto dei principi di capacità contributiva e proporzionalità dell'imposizione.

Le recenti iniziative di riforma sembrano orientate verso una modifica più ampia della disciplina: superare il meccanismo automatico di inoperatività e introdurre criteri più flessibili e aderenti alla realtà economica delle imprese, spostando l'attenzione da un approccio meramente presuntivo a una valutazione più

sostanziale delle condizioni operative delle società.

Permangono significative incertezze circa l'effettiva capacità delle riforme di risolvere le criticità esistenti: il legislatore mira ad individuare un equilibrio tra esigenze di tutela del gettito erariale e salvaguardia della libertà di iniziativa economica.

In conclusione, si può dunque affermare che la disciplina delle società di comodo nonostante risulti essere un istituto di grande rilevanza del sistema tributario italiano, presenta un approccio troppo rigido in un contesto economico sempre più dinamico e articolato. Il suo futuro dipenderà dalla capacità di evolversi cercando di superare le rigidità attuali e introducendo strumenti in grado di promuovere una fiscalità d'impresa più moderna, trasparente e orientata allo sviluppo economico.

## Bibliografia

1. Articolo 41 della Costituzione Italiana, 27 dicembre 1947.
2. Articolo 53 della Costituzione Italiana, 27 dicembre 1947.
3. Circolare Agenzia delle entrate, 14 febbraio 2008, n. 9, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
4. Circolare Agenzia delle entrate, 14 febbraio 2008, n. 21, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.
5. Circolare Agenzia delle entrate, 11 giugno 2012, n. 23, Direzione Centrale Normativa.
6. Corte di cassazione, 9 ottobre 2015, n. 21358, sezione tributaria
7. Decreto legislativo, 13 dicembre 2024, n. 192, Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES).
8. Decreto legislativo, 18 dicembre 2025, n. 192, Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
9. Decreto Legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.
10. Decreto Legislativo, 30 dicembre 2023, n. 219, Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente.
11. Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
12. Decreto-legge, 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.

13. Decreto-legge, 21 giugno 2022, n. 73, Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
14. Decreto Ministeriale, 24 aprile 2024, Gazzetta Ufficiale, Individuazione degli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
15. Falsitta G. (2022). *Corso istituzionale di diritto tributario*. CEDAM. Padova.
16. Falsitta G. (2025). *Manuale di diritto tributario. Parte speciale*. CEDAM. Padova.
17. Ferranti G. (2013). *Società di comodo*. Ipsoa. Milano.
18. Fondazione Nazionale dei Commercialisti, 21 ottobre 2025, Il contraddittorio anticipato nell'accertamento tributario.
19. Fregni M. C.; Sartori N.; Turchi A.; Tesauro F. (2020). *Istituzioni di diritto tributario. Parte generale*. UTET. Milano.
20. Legge, 9 agosto 2023, n. 111, Delega al Governo per la riforma fiscale.
21. Legge, 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.
22. Legge, 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-bis, Statuto dei diritti del contribuente.
23. Legge, 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
24. Lupi R. (2009). *Diritto tributario. Oggetto economico e metodo giuridico nella teoria della tassazione analitico-aziendale*. Giuffrè. Milano
25. Melis G. (2025) *Manuale di diritto tributario*. Giappichelli. Torino.
26. Nussi M. (2010). *La disciplina impositiva delle società di comodo*. *Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze*. CEDAM. Milano.
27. Pistone P. (2026). *Diritto tributario internazionale*. Giappichelli. Torino.
28. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, 14 febbraio 2008, Individuazione di determinate situazioni oggettive in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni sulle società di comodo di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, senza dover assolvere all'onere

di presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

29. Tesauro F. (2022). *Istituzione del diritto tributario. Parte speciale*. UTET. Torino.

30. Tosi L. (2009). *Le società di comodo*. CEDAM. Padova.